ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso con istanza ex art. 52 comma 2 c.p.a.

nell'interesse dei sig.ri **Scaramuzza Giulia** c.f. SCRGLI94M70L407Y nata a Treviso il 30.08.1994, **Kitenge Maria Piera** c.f. KTNMPR94L65G224N nata a Padova il 25.07.1994, **Forlani Laura** c.f. FRLLRA94R69A459S nata a Arzignano il 23.10.1994, **Carofiglio Giuliana** c.f. CRFGLN94E71A662V nata a Bari il 31.05.1994, **Salomone Luca** c.f. SLMLCU95B16I483V nato a Scafati il 16.02.1995, **Lo Storto Giulia** c.f. LSTGLI94S41G224N nata a Padova il 01.11.1994, **Grasso Marco** c.f. GRSMRC94L23F206Z nato a Milazzo il 23.07.1994, **Sawadogo Valerie** c.f. SWDVLR94T70G224W nata a Padova il 30.12.1994, rappresentato e difeso, per mandato speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica santi.delia@avvocatosantidelia.it – info@avvocatomichelebonetti.it o pec avvsantidelia@cnfpec.it domiciliati presso lo Studio Legale Michele Bonetti Avvocato & Partners in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

e

l'**UNIVERSITÀ DI PADOVA**, in persona del Rettore *pro tempore*,
l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI**, in persona del Rettore pro tempore,

e nei confronti

dei controinteressati in atti

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione di parte ricorrente;
a1) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
b) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la scheda anagrafica venisse sigillata in una busta fornita dall'Ateneo (priva di **internografia**) e senza alcuna verifica delle generalità indicate dai candidati nella scheda anagrafica stessa;
b1) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;
b2) del provvedimento pubblicato sul sito dell'Ateneo di divisione nelle varie aule dei candidati senza rispettare il criterio dell'età anagrafica stabilito ex D.M. n. 85/14 né uniformità nella dotazione strutturale delle aule;
b3) del provvedimento non conosciuto con il quale l'Ateneo resistente si è determinato, in difformità alla nota M.I.U.R. 2 aprile 2014, a far sigillare le schede anagrafiche in buste prive di internografia e di consistenza, colore e grammatura non idonea a tenere nascoste le generalità dei candidati e soprattutto l'abbinamento delle stesso con il codice segreto;
c1) del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l'altro, nei corsi di cui all'avviso del MIUR 13.01.2014, n. 562;
c2) del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla "Definizione dei posti disponibili per le

immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015;
c3) del D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015";
c4) *ove occorrer possa,* di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 4, 26, 27, 29, 31, 32, 36, 42, 46 e 48 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti;
d) della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;
d1) della nota MIUR dell'15 aprile 2014 con la quale il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;
d2) di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;
e) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Padova del 07.02.2014 e del relativo Decreto Rettorale di approvazione;

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione **e** di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

PREMESSE:

1. Il plico rubato a Bari.

Presso l'Ateneo di Bari, il giorno della prova, si è appreso che uno dei pacchi contenenti il materiale di concorso era stato manomesso e che dalla scatola era stato trafugato un plico contenente tutte le domande, uguali per tutti i candidati del Paese.

Il caso è letteralmente identico a quello occorso presso l'Ateneo di Catanzaro nel 2007 dove il M.I.U.R. si determinò per l'annullamento della prova e dove, dopo 7 anni, si sono accertati i gravi reati commessi nel dichiarato intento di vendere il compito a tante più persone possibili[1]. All'epoca l'Ateneo di Catanzaro e il Miur annullarono la prova. Stessa fattispecie a distanza di sette anni, con un'unica differenza: il Miur non ha annullato la prova perché a seguito delle posizioni del Consiglio di Stato (con la nota rimessione alla Corte Costituzionale sulla legittimità delle graduatorie locali) ci troviamo di fronte ad una graduatoria nazionale.

Pertanto la scelta non era più annullare il concorso a Bari o a Catanzaro, ma annullare il concorso nazionale per i fatti di Bari. Solo tale ragione di opportunità ha portato il Miur a non annullare il test.

L'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 riporta che: *"a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che* ***devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione***"**.** La scatola non solo non era integra, ma mancava un plico.

[1] **Catanzaro, test manomessi: chieste 5 condanne (**http://www.uninews24.it/calabria/3437-catanzaro,-test-manomessi-chie)

Le indagini penali, ancora in corso, a nostro avviso, sono irrilevanti per la censura che ci occuperà nel ricorso poiché la potenzialità della diffusione e la fuga di notizie è fuori discussione.

Si è giunti all'individuazione del plico mancante in maniera assolutamente casuale. Le indagini difensive hanno fatto emergere come inizialmente il Rettore si fosse dichiarato disponibile all'annullamento, lo stesso annullamento verificatosi nell'anno 2007 anche per Bari ed effettuato in via di autotutela dall'ex Rettore Petrocelli. Ecco invece le dichiarazioni del Rettore Uricchio di Bari: "***Il plico mancante era tra quelli destinati alla sede di Economia. Appena ce ne siamo accorti abbiamo chiamato subito il Ministero per chiedere chiarimenti e capire se questo episodio potesse invalidare la procedura. Ma il Ministero, dopo aver verificato che era tutto regolare, e che un plico in più era giunto in un'altra sede, quella di Milano Bicocca, ha autorizzato a procedere. Certamente*** – conclude Uricchio – ***se si fosse trattato di qualche problema più serio, i test sarebbero stati bloccati in tutta Italia***".

Il problema invece era più serio poiché, come emerse nel prosieguo della vicenda, il plico disperso non era in alcun modo presso la Bicocca o altrove. Tale circostanza, su cui si invita formalmente il Miur a fare un po' di chiarezza, avrebbe potuto indurre l'Ateneo di Bari e poi il Ministero ad un annullamento a "cascata" di tutta la prova nazionale.

Così il Miur dopo aver indotto l'Ateneo a non annullare decideva con nota in atti dell'11 aprile 2014 di pubblicare il 22 aprile 2014 i risultati, riportando quanto segue anche in termini di responsabilità per la gestione della prova e per la intervenuta alterazione della scatola:

"***Università, Miur: test Medicina non sarà annullato. Il 22 aprile la pubblicazione dei risultati" (…)***

Dalla relazione fornita dall'ateneo emerge che i pacchi per la prova di Medicina, dopo il ritiro a Bologna, sono arrivati all'Università di Bari e da qui sono stati trasferiti e custoditi all'interno di un furgone in una caserma dei Carabinieri. La mattina dell'8 aprile le scatole sono state ritirate, caricate su altra autovettura dell'ateneo e portate presso le quattro sedi di svolgimento della prova. In una di queste sedi, la ex Facoltà di Economia, la commissione ha riscontrato che uno dei pacchi presentava il sigillo integro ma il nastro da imballaggio scollato e ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato per i dovuti controlli. Alla presenza degli studenti è stato verificato che il pacco conteneva 49 buste anziché 50 come previsto. Sull'eventuale ipotesi di reato si esprimerà la magistratura. Il Miur intanto, anche alla luce dei primi riscontri sui risultati del quiz, ritiene di non dover annullare la prova".

Lascia poi senza parole che a distanza di pochi giorni per il corso di laurea di Medicina Inglese, meno noto alle cronache, si sia verificato nuovamente lo stesso problema, ovvero un altro pacco con i plichi ancora una volta non in regola, sempre a….Bari[2].

2. La prova di concorso e la violazione dell'anonimato (**Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26, 27 e 28;** Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466; T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396**)**.

Nel caso di specie presso l'Ateneo di Padova è stata adoperata una terza busta, di cui si chiede la produzione, che a nostro avviso rende visibile in trasparenza il codice alfanumerico posto sulla scheda anagrafica. In disparte la scelta dell'Ateneo di maneggiare e imbustare proprio l'unico documento con il codice segreto e il nome e cognome del candidato, non si può non evidenziare come la terza busta non fosse prevista dalle linee guida ministeriali e come la busta del Cineca (in cui gli altri Atenei hanno imbusta l'anagrafica) rendesse invece invisibile l'anagrafica e i suoi codici.

I verbali in atti, che si impugnano col presente atto, riportano come questi plichi siano "*buste bianche con il logo dell'ateneo per contenere i singoli moduli anagrafica*".

In atti è poi riportata "*l'identificazione dei candidati, fa(tti) entrare nell'aula uno per volta secondo l'ordine alfabetico riportato negli elenchi*." La violazione dell'anonimato è chiarissima e

[2] www.lagazzettadelmezzogiorno.it/homepage...danneggiato-no713061

verbalizzata. Difatti, "*la Commissione di vigilanza provvede a chiamare secondo l'ordine alfabetico tutti i presenti, uno alla volta e procede secondo le seguenti modalità:*

- *verifica l'identità del candidato e la corrispondenza dei dati anagrafici con quanto riportato nel Modulo anagrafica senza verificare il codice prova stampato sul retro di detto modulo;"*

In poche parole è verbalizzato che la commissione abbina identità e scheda anagrafica ma senza vedere e chiudendosi gli occhi di fronte al codice stampato su detta scheda….

- *fa sigillare dal candidato la busta formato A4 con logo dell'Ateneo contenente il Modulo Anagrafica e la ritira;*
- *trattiene il modulo risposte non utilizzato o errato e i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova;* A nostro avviso è verbalizzata, sino a querela di falso, la violazione dell'anonimato.

Nonostante la pronuncia dell'Adunanza Plenaria e l'accoglimento cautelare di tutti gli appelli sulla vicenda anonimato da parte del Consiglio di Stato, il M.I.U.R. ha ancora una volta adottato modalità di svolgimento della prova non sufficienti a garantire l'anonimato.

Il 24 giugno 2014, dopo anni di contenzioso, anche codesto On.le Tribunale ha ammesso la rilevanza del vizio accogliendo il ricorso che in fase cautelare era stato rigettato (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681 nel cui contenzioso si era ottenuta la riforma del rigetto cautelare in Consiglio di Stato, ord. n. 1895/13).

Il codice alfanumerico presente sotto il codice a barre, nonostante l'imponente contenzioso generatosi, non è stato eliminato in difformità alle diverse raccomandazioni dell'**Alto Commissario anticorruzione del 2007**, del **Consiglio di Stato** (par. nn. 3672/11 e 4233/13), del **C.G.A.** (10 maggio 2013, n. 466) e dei **T.A.R.** (solo da ultimo T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396). Basterebbe l'eliminazione di tale codice, richiesto sin dal 2007 in tutte le sedi anche dall'U.D.U. e denunciato ogni anno da questa difesa, per essere certi che l'anonimato non potrebbe essere più leso.

Il codice a barre, infatti, è comunque leggibile (nel senso che dalla lettura ottica si evince proprio il codice segreto ivi impresso) con un qualsiasi *smartphone* dotato di un'applicazione gratuita per la lettura di tali codici che siamo abituati a vedere in tutti i supermarket. Cos'è, allora, che fa perseverare il MIUR in tale scelta? Perché dopo che il G.A. ha duramente stigmatizzato tale scelta si continua ad operare in maniera illegittima?

Nonostante i motivi di ricorso specificatamente accolti sul punto (T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396, i cui appelli sono stati rigettati in fase cautelare da Cons. Stato, ord. 19 febbraio 2014, n. 729 e già prima in sede di appello su ordinanza motivata allo stesso modo 27 marzo 2013, n. 1140), inoltre, **il M.I.U.R. continua a non far verbalizzare le operazioni di correzione innanzi al CINECA** (cfr., da ultimo, proprio T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457).

3. Il M.I.U.R. ha provato a "*limitare i danni*" cambiando (rispetto all'anno passato), come si vedrà più diffusamente oltre, il metodo di gestione del modulo anagrafica così da "*garantire l'assoluta impossibilità di collegare il codice del compito con l'identità del candidato*" (cfr. stralcio del verbale dell'Ateneo di Bologna e linee guida ministeriali).

Più in particolare, con le linee guida del 2 aprile 2014, il dicastero dell'istruzione si è limitato ad invitare i candidati ed i commissari a far inserire l'anagrafica dentro una busta aperta (la medesima che conteneva tutto il materiale di concorso distribuito ai candidati) non curandosi di fornire alcun ulteriore ed idoneo supporto. Ma poi ha cambiato idea.

Da quanto si apprende dal R.U.P. di uno degli Atenei coinvolti (Messina), sarebbe stato il M.I.U.R. stesso, in data **7 aprile 2014 (il giorno prima della prova) ad ordinare agli Atenei di imbustare la scheda anagrafica.**

Alla richiesta di questa difesa di fornire copia del provvedimento *"con il quale codesto Ateneo si sarebbe determinato per l'introduzione di una busta ove sigillare l'anagrafica in difformità rispetto a quanto previsto dalle linee guida MIUR trasmesseci"*, l'Ateneo ha risposto che ***"tale determinazione è stata assunta su disposizione verbale della Dott.ssa Donatella Marsiglia che ha contattato il sottoscritto telefonicamente, sottolineando la necessità di***

utilizzare, per maggiore riservatezza, una busta bianca, formato A4".

L'Ateneo, a questo punto, a poche ore dalla prova, ha confessato di aver usato le prime buste trovate in qualche fondo di archivio, dimenticando di verificare che queste fossero **dotate di internografia ove inserire l'anagrafica al fine di evitare che i Commissari potessero visionare l'abbinamento nome-codice segreto.**

Per proteggere i dati della scheda anagrafica, infatti, le buste da utilizzare devono essere dotate di un'internografia di sicurezza come quella sopra rappresentata.

L'Ateneo, invece, ha utilizzato un modello di busta di colore bianco, con chiusura streep adesiva a sacchetto, NON dotata di internografia e, come tale, inidonea a custodire un singolo foglio che sarà visibile senza neanche necessità di essere messo in controluce tanto fronte quanto retro.

In un caso analogo l'Azienda produttrice all'uopo interpellata, ha confermato che "*tutti i nostri prodotti MULTIMAIL non sono dotati di internografia*" (cfr. comunicazione del 17 giugno 2014).

Altri Atenei, invece, hanno opportunamente introdotto una busta con internografia (Piemonte Orientale).

4. La prova di concorso presso l'Ateneo resistente e l'impossibilità di avere certezza sulla paternità dei singoli compiti.

Alle violazioni ministeriali si accostano quelle consumatesi nei singoli Atenei ove, davvero come non mai, anche grazie ad una maturità ed un'attenzione sempre più alta da parte degli studenti, si assiste ad un catalogo sterminato di situazioni rilevanti nel presente procedimento gestito con la graduatoria unica.

A Tor Vergata, lo si vedrà in separato giudizio, vi sono frotte di candidati provenienti da ben identificate scuole di preparazione al test distanti migliaia di chilometri da Roma ma che grazie all'aria della Capitale riescono ad ottenere punteggi stellari. Punteggi identici (in tutte le

sezioni di prova) di candidati con lo stesso cognome che dovrebbero stare in aule ben lontane e che, a meno di telepatia, non possono davvero aver totalizzato il medesimo risultato.

A Nord (Milano) e Sud (Napoli Federico II e Salerno) è stato violato l'anonimato gestendo la prova in aperto contrasto con le linee guida ministeriali. Prova che davvero si continua a non comprendere come va condotto questo benedetto concorso.

Il M.I.U.R., senza mezzi termini, seguendo la linea tracciata da questa difesa (si noti l'espressione "è rimasto" che segna uno stacco netto rispetto al passato) aveva imposto agli Atenei ogni accorgimento per non consentire ai Commissari di vedere l'anagrafica e quindi il foglio contenente l'abbinamento tra nome e codice segreto.

È eliminato l'ordine di tenere la carta di identità sul banco (anche se molti Atenei hanno scelto comunque di farla tenere sul tavolo) e, anche alla fine della prova, non deve farsi alcun controllo sull'identità dei candidati e sul loro materiale di concorso.

Si fa seguito alla nota del 2 aprile u.s. di pari oggetto per specificare che per mero errore materiale è rimasto a pagina 4 nel paragrafo relativo a "Eventuale consegna/abbandono della prova prima del termine" il seguente periodo *"Coloro che terminano la prova entro le ore 12:30 possono consegnare uno alla volta l'elaborato alla Commissione, che verificherà l'identità di ciascuno e la corrispondenza con i dati riportati sulla scheda anagrafica, e poi potranno lasciare l'aula".*

Si precisa invece che, anche per coloro che termineranno la prova entro le ore 12.30, come per tutti gli altri candidati, all'atto della consegna della prova non dovrà esserci la verifica della corrispondenza dell'identità del candidato con il codice prova riportato sul retro della scheda anagrafica.

A Napoli Federico II e altri Atenei, invece, sono stati i commissari a raccogliere le anagrafiche "libere" verificandone, quindi, il contenuto. A Milano, ancora, è verbalizzato che i commissari hanno imposto ai candidati di consegnare esibendo la carta di identità abbinando così il codice segreto presente sulla scheda risposte da annullare con le generalità del candidato.

Presso l'Ateneo per un verso si è compreso che i commissari non potessero "toccare" e verificare il contenuto della scheda anagrafica e, per altro verso, la si è imbustata in supporti forniti dall'Ateneo di colore bianco trasparente.

A differenza di altri Atenei che hanno usato tale accorgimento (una seconda busta per sigillare l'anagrafica), inoltre, si è omesso di introdurre un'adeguata accortezza per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato. Proprio per tale ragione, come di seguito verrà dimostrato, vi è la prova inconfutabile che tutti i partecipanti hanno potuto, sulla base del materiale fornito dalla Commissione, consegnare l'elaborato di altro soggetto ed a questi fare ottenere l'ammissione.

****

L'esclusione, pertanto, è illegittima e, previa iscrizione con riserva del ricorrente, deve essere annullata per i seguenti

MOTIVI

I motivi di ricorso che seguono sono trattati in ordine tanto logico quanto di interesse in relazione alla specifica posizione di parte ricorrente.

L'interesse ai singoli motivi, in particolare, tiene conto della circostanza che tutte le censure svolte sono indirizzate ad aggredire e demolire, in via principale, il diniego di ammissione al corso di laurea e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati[3].

[3] Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formatasi in tal senso (**Consiglio di Stato**, **Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466** che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in ipotesi di violazione dell'anonimato si era optato per l'ammissione dei ricorrenti e non per l'annullamento della procedura; **T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396**; **T.A.R. Palermo**, **Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; T.A.R Lombardia – Brescia**, **Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927**, confermata in sede di merito con sentenza **16 luglio 2012, n. 1352; T.A.R. Campania**, **Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105;** già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, **T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008** e **T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**).

Una prova svolta con tali illegittime modalità è, infatti, inidonea alla selezione dei migliori e, soprattutto, non in grado di comprimere il diritto allo studio di parte ricorrente come, invece, solo in conformità alla L.n. 264/99 potrà avvenire.

In particolare:

1) con un primo motivo si è censurato il numero di posti bandito non sufficiente neanche a coprire il fabbisogno minimo nazionale;

2) con il secondo motivo di ricorso si sono censurati i quesiti somministrati giacchè basterebbe il riconoscimento di solo uno fra essi (o comunque una manciata dei quesiti censurati) per far ottenere a parte ricorrente l'ammissione;

3) con un terzo vizio di censura si contesta la scelta del MIUR di non annullare la prova nonostante la Procura della Repubblica di Bari abbia accertato che uno dei plichi di concorso sia stato rubato prima della prova;

4) con un quarto motivo si contestano le modalità con le quali MIUR e Ateneo hanno ritenuto di condurre la prova in termini di segretezza e tutela dell'anonimato;

5) con un quinto motivo si contesta la scelta dell'Ateneo di non consegnare agli studenti un supporto adesivo con le loro generalità al fine di evitare che questi indicassero dati altrui nella scheda anagrafica;

6-7) con le censure 6 e 7 si ricorre avverso la mancata verbalizzazione delle operazioni di correzione dei compiti dei ricorrenti e la mancata custodia degli stessi durante il lungo periodo di giacenza agli Atenei e al CINECA;

8) con l'ottavo motivo si è censurato lo svolgimento della prova presso le diverse sedi Universitarie che non ha garantito la par condicio tra i concorrenti;

9) con il nono motivo si è censurata la mancata approvazione degli atti di concorso.

10) solo in via subordinata, si è censurata la prova somministrata in ragione delle considerazioni della Prof.ssa Monica Barni in relazione all'inidoneità dello stesso di essere un valido mezzo di selezione.

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. 7 agosto 1990 n. 241, dell'art. 3, 2° c., D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 dell'art. 6 ter del D.Lgs. n. 502/92 e degli artt. 3 e 4 L. 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e di congrua motivazione e per illogicità manifesta.

1.a Com'è noto, la L. n. 264/1999, ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale "*sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*" (art. 3, 1° c., lett. *a*); i posti vengono ripartiti tra le Università, con decreto ministeriale, "*tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio*" (art. 3, 1° c., lett. *b*). La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili, è effettuata sulla base di vari parametri: aule, docenti, laboratori, etc[4].

In sostanza, il complesso e articolato procedimento di individuazione "*dell'offerta potenziale del sistema universitario"*, è caratterizzato da un ragionato raccordo tra M.I.U.R. e singole università onde garantire che la determinazione ministeriale del numero dei posti disponibili presso i vari atenei sia frutto di un'adeguata istruttoria svolta a livello locale.

1. Sull'istruttoria degli Atenei.

[4] Ai sensi dell'art. 3, comma 2, "*a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza*".

Nella specie, la valutazione dell'offerta potenziale effettuata dalle Università resistenti è frutto di un'istruttoria del tutto approssimativa e conduce a conclusioni assolutamente illogiche, giacchè, pur essendo aumentate negli anni le dotazioni organiche complessive a disposizione degli Atenei, non sono stati adeguatamente aumentati i posti messi a disposizione.

Ma ciò non è un dato locale e riguardante i soli Atenei in epigrafe ma è un dato che riguarda tutti gli Atenei indistintamente.

In alcuni Atenei, inseriti da parte ricorrente tra le opzioni di sede, ad esempio, l'offerta formativa è diminuita rispetto all'anno precedente senza alcuna plausibile spiegazione. Si vedano, tra gli altri, l'Ateneo di Bari che da 300 posti è scesa a 240, Milano Bicocca da 40 a 32, Pavia da 200 a 160, Pisa da 280 a 250, Politecnico delle Marche da 160 a 150, l'Ateneo di Roma La Sapienza polo S. Andrea da 200 a 160. Già l'anno precedente l'Ateneo di Perugia che da 278 posti era scesa a 223, l'Ateneo di Modena da 149 ai 131, quello de L'Aquila da 154 a 140 e quello di Genova da 265 a 250. Quando il M.I.U.R., nel quinquennio 2007-2012 ha chiesto di aumentare il numero degli ammessi, tuttavia, tutte le Università vi hanno aderito allargando la propria offerta del 10%.

Quest'anno, per la prima volta, possiamo evitare di affannarci con numeri, tabelle ed istruttorie compiute e non compiute dagli Atenei. Ove occorra, anche al fine di non appesantire il ricorso, lo faremo in memoria.

Il dato inconfutabile è rappresentato dalla circostanza che lo scorso anno sono stati ammessi ben 1800 candidati in sovrannumero per oltre a 5.000 per ordine dei T.A.R.

Nessun Ateneo ha mostrato problemi strutturali e tutti hanno svolto didattica in maniera regolare. Perché, allora, non poter aumentare il contingente degli ammissibili?

A Messina vi sono oltre 400 ammessi su 215 posti banditi e l'Ateneo ha garantito a tutti una didattica eccellente come attestato dalla deliberazione del Consiglio del Corso di Laurea in atti.

È controparte, dunque, sulla base di questi dati che dovrà fornire una prova opposta volta a sostenere che i posti banditi nell'anno accademico in corso siano, effettivamente, quelli che, al massimo, possono essere sostenuti.

2. Sull'istruttoria ministeriale.

Illegittima è anche l'istruttoria ministeriale svolta a monte dal MIUR per l'individuazione del numero dei posti disponibili.

Nella specie, a differenza degli anni passati, la Conferenza Stato Regioni ha omesso di rassegnare l'accordo previsto ex lege per bandire i posti disponibili ragion per cui l'istruttoria è stata svolta in maniera assolutamente sbrigativa e, documentalmente, contra legem.

Si legge nel documento 10 aprile 2014 "*la conferenza ha altresì espresso forte preoccupazione rispetto al problema, presente anche negli scorsi anni, della mancata rispondenza della determinazione del fabbisogno delle Regione e la definizione dei posti per l'accesso ai corsi di laurea che disattende la programmazione regionale per tutte le professioni sanitarie*".

È documentale, stante la prossima collocazione rispetto all'ultimo ammesso di parte ricorrente, che un'istruttoria corretta avrebbe consentito l'ammissione giacchè sarebbe bastato che il M.I.U.R. bandisse i posti richiesti dalle Regioni, che rappresentano il minimo per garantire il "bene salute", per ottenere l'ammissione.

2.1. La sentenza della C.G.E. L'elemento chiave è rappresentato dalla contestazione circa il mancato adeguamento al fabbisogno minimo nazionale in conformità a quanto chiarito dalla Corte di Giustizia Europea in caso identico riguardante la Francia.

Secondo la C.G.E., ove il fabbisogno nazionale ha una richiesta di professionalità superiore rispetto all'offerta di istruzione, è quest'ultimo bene a dover essere compresso offrendo standard di istruzione meno rigidi e quindi un numero programmato più ampio.

In caso di rischio al bene "Salute" la protezione della qualità formativa deve essere accantonata e non salvaguardata. Non si può pensare allo standard della formazione quando è in ballo un bene ben più prezioso.

La C.G.E., rappresentando un quadro quanto mai attinente rispetto a quello che caratterizza l'attuale fase di contingenza del nostro Paese in tale ambito, ha recentemente evidenziato come **non possa escludersi *"che un'eventuale limitazione del numero complessivo di studenti nei corsi di formazione interessati – segnatamente al fine di garantire il livello qualitativo della formazione – sia atto a ridurre, proporzionalmente, il numero di diplomati disposti a garantire, nel tempo, la disponibilità dei servizi sanitari sul territorio interessato, il che potrebbe successivamente incidere sul livello di protezione della sanità pubblica***. *A tal riguardo, si deve riconoscere che una penuria di operatori sanitari porrebbe* ***gravi problemi per la protezione della sanità pubblica*** *e che la prevenzione di tale rischio* ***ESIGE*** *la presenza di un numero sufficiente di diplomati sul territorio medesimo per esercitare una delle professioni mediche o paramediche contemplate dal decreto oggetto della causa principale"*.

E, in tal caso, ove quindi "sussistano incertezze quanto all'esistenza o alla rilevanza di rischi per la tutela della sanità pubblica sul proprio territorio", **lo Stato membro è addirittura tenuto ad "adottare misure di protezione senza dover attendere che si verifichi la penuria di operatori sanitari**" (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08, cit.).

Ebbene, nel caso che ci occupa - e sul punto non vi è contestazione - risulta documentale che il M.I.U.R. ha bandito 9.983 posti a fronte di una richiesta minima delle Regioni di 10.748 posti.

Vi è inoltre l'ulteriore confessione del Ministero della Salute secondo cui, consentendo l'ammissione di 10.748 matricole (ma come abbiamo visto sono perfino un migliaio in meno) *"il saldo negativo tra neo-laureati e pensionamenti tra il 2014 e 2028 sarebbe di 27.400 unità"*.

E ciò sempre senza contare abbandoni, rinunce, trasferimenti e decessi.

Ciò solo consentirebbe a parte ricorrente di essere ammesso giacchè l'ultimo ammesso è il candidato n. 12.014[5] con 32,60 ma con scorrimenti ancora in corso.

2.2. Ma non erano solo 765 i posti in più da dover bandire per colmare, quantomeno, il gap rispetto alla domanda minima del fabbisogno nazionale.

La necessità di allineare sempre la programmazione delle immatricolazioni con la richiesta minima del Ministero della Salute, infatti, viene disattesa dal M.I.U.R. ormai da diversi anni rendendo, quindi, ancora più lampante la violazione perpetrata in capo ai ricorrenti.

E' documentale che:

- negli ultimi 6 anni il M.I.U.R. ha bandito circa 6.000 posti in meno rispetto al fabbisogno minimo del Ministero della Salute;

ANNO ACCADEMICO	TOTALE POSTI BANDITI	FABBISOGNO NAZIONALE	GAP RESIDUO NONOSTANTE GLI AMPLIAMENTI
2008/2009	8.184	8.928	744
2009/2010	8.508	8.890	382
2010/2011	9.527	10.160	633
2011/2012	10.424	10.566	142
Totale a.a. 2008-11	**36.643**	**38.544**	**- 1.901 somma totale di 4 anni accademici**
2012/2013	**10.173**	**12.494**	**- 2.321**
2013/2014 Compreso sovvrannumero bonus	**10.157 + 1.800 (cfr. relazione Ministero Salute 2014)**	**11.923**	**0**
Totale			**- 4.222**

[5] 12014 08MP41200 Pinizzotto Mirta Odontoiatria Messina Immatricolato

- il 30% degli studenti ammessi non si laurea (cfr. tavolo tecnico ministeriale) ragion per cui il deficit di professionalità è pari, negli ultimi 6 anni, a ulteriori 18.000 posti (3.000 non laureati ogni 10.000 iscritti per anno). A Catania, che è l'Ateneo ad aver già pubblicato il primo bando per i trasferimenti interni, risultano vacanti 111 posti tra il V e il VI anno su circa 1200 banditi nel quinquennio.

I posti banditi, quindi, sulla base del solo criterio offerto dalla C.G.E., dovevano essere quanto meno 34.000 (11.000 quelli richiesti dalle Regioni, 4.200 di gap degli anni precedenti da recuperare, oltre a 18.000 posti dovuti alle rinunce sopravvenute negli ultimi 6 anni).

3. La sentenza del Consiglio di Stato.

La stima nazionale (che comunque doveva prevedere quanto meno l'allineamento alla richiesta del Ministero della Salute) è inoltre inadeguata non secondo questa difesa ma in conformità a quanto chiarito dal Consiglio di Stato.

Le stime del fabbisogno, infatti, sono state rese con riguardo SOLO all'ambito nazionale senza riferimento al mercato europeo. Proprio sul punto il Consiglio di Stato ha fatto proprio un vero e proprio appello al Legislatore.

"*Si avverte, dunque, l'esigenza di criteri più stringenti – auspicabilmente concordati a livello comunitario – per limitazioni di accesso agli studi universitari riferibili, oltre che alla qualità dell'offerta formativa, alle potenzialità di assorbimento del mercato allargato di cui trattasi. Non va dimenticato, al riguardo, l'insegnamento della Corte Costituzionale, che nella citata pronuncia n. 383 del 27.11.1998 ha segnalato come il potere dell'Amministrazione di incidere sul servizio pubblico universitario – che coinvolge diritti costituzionali della persona umana, quali il diritto alla formazione culturale ed alla libertà delle scelte professionali, come mezzo essenziale di sviluppo della personalità (articoli 2 e 4 della Costituzione), in aggiunta ai principi fondamentali sull'istruzione e l'organizzazione scolastica (articoli 33 e 34 della Costituzione) – debba essere esercitato nell'ambito di criteri predeterminati per legge, anche con specifico riguardo alla disciplina comunitaria, che riconosce il diritto di stabilimento degli odontoiatri negli Stati dell'Unione*" (Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 4396).

Anche in tal caso, ipotizzando un aumento dell'offerta formativa pari almeno al doppio rispetto a quella nazionale (da 10.000 posti a 20.000 che a scorrimenti alla media odierna – siamo già al 20% da 9.900 a 12.000 – vuol dire ammessi sino ad oltre la posizione n. 30.000), parte ricorrente in quanto prossima all'ingresso potrebbe essere ammessa. Oggi l'ultimo ammesso è il numero 12.014[6] con 32,60.

N	Ricorrente	SEDE	Punti	Posizione
1	Scaramuzza Giulia	Padova	31,90	13010
2	Kitenge Maria Piera	Padova	32,40	12296
3	Forlani Laura	Padova	31,70	13261
4	Carofiglio Giuliana	Padova	26,70	22073
5	Salomone Luca	Padova	31,00	14357
6	Lo Storto Giulia	Padova	33,00	11408
7	Grasso Marco	Padova	27,00	21565
8	Sawadoco Valerie	Padova	26,50	22522

[6] 12014 08MP41200 Pinizzotto Mirta Odontoiatria Messina Immatricolato

4. I dati istruttori errati.

A monte, anche quest'anno, si è appurato che, **così come già evidenziato dall'AGCM alle cui indicazioni del 21 aprile 2009 cui ci si riporta**, esiste "*una variabilità tra le regioni nella metodologia di calcolo, negli indicatori presi in considerazione, nei settori considerati e la conseguente difficoltà dello stesso dicastero ad ottenere puntuali indicazioni sui diversi processi di definizione del fabbisogno regionale*".

Insomma se uno studente è fortunato, in quanto la Regione ove insiste l'Ateneo presso cui ha deciso di provare i test ha fatto *"bene i calcoli"*, beneficerà di una istruttoria conforme a Legge, viceversa, il suo destino sarà legato alle poco puntuali indicazioni che dalla *"sua"* Regione verranno offerte[7]. Il tutto, è bene chiarirlo, non è opinabile ma è certificato dallo stesso Ministero. La lettura del successivo motivo di ricorso dimostrerà la palese fondatezza delle indicazioni dell'Autorità proprio riguardo ai numeri dell'anno in corso.

D'altra parte, che senso ha che i numeri degli ammissibili siano totalmente irrazionali?

La Regione Lazio (quasi 6 milioni di abitanti) stima il proprio fabbisogno per tale anno in 60 odontoiatri. La Toscana (poco più di 3 milioni di abitanti) in 55.

L'Emilia Romagna (con 4 milioni e mezzo di abitanti) sostiene di aver bisogno di soli 13 odontoiatri, la Sardegna (con 1 milione e 700) ne chiede 40.

Su Medicina la Regione Lombardia (quasi 10 milioni di abitanti) stima un fabbisogno di 1.350 posti. Il Lazio, nonostante abbia vincoli più stringenti dovuti al Piano di rientro e la metà degli abitanti ne chiede 1.500.

La Sicilia nel 2011 chiedeva 816 posti, nel 2012 1.500, quest'anno 1.000.

Il Veneto quest'anno ha portato il fabbisogno da 1300 a 850 senza alcuna spiegazione giacchè un decremento del genere dovrebbe essere presente, almeno in parte, anche in altre Regioni. Solo altre 3, tuttavia, hanno rappresentato diminuzioni così importanti.

Insomma, a chi scrive, appare tanto inverosimile quanto raro, ma **sono le stesse Amministrazioni coinvolte nel complesso procedimento di stima a confessare la fondatezza dei motivi di ricorso spiegati sull'erroneità dell'istruttoria**.

È da lì e solo da lì che dipende se uno studente (quanto meno quelli poco distanti dall'ultimo ammesso come parte ricorrente) verrà o non verrà ammesso.

E ciò, nell'anno che ci occupa, è ancora più grave in quanto il numero degli ammissibili è stato deciso senza la formalizzazione dell'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome di Trento e di Bolzano.

---

[7] Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, organo indipendente e certamente slegato da ogni logica corporativa o di scelta politica sul tema) giacchè risulta condivisa, ed il fatto che lo si confessi con tanta leggerezza è seriamente preoccupante, che ***"ancora una volta la rilevazione del fabbisogno sanitario sembra mettere in discussione la veridicità della stessa esigenza. Appare strano un numero ridottissimo o pari a zero, comunicato da altre Regioni rispetto ad un esigenza elevata di altre Regioni.*** **[Il CNVSU]** ***riferisce che lo stesso Ministero della Salute è consapevole del fenomeno tanto da mettere in dubbio, ad esempio, il dato offerto dalla Regione Lazio. Correlare, pertanto, l'offerta formativa degli Atenei all'esigenza del fabbisogno regionale può comportare sicuramente degli errori e sarebbe auspicabile poter definire la programmazione sulla base di un Accordo sancito, dal momento poi che in sede di riunione tecnica presso la Conferenza Stato-Regioni viene criticata la programmazione definita dal M.I.U.R. prima di un documento ufficiale"*** (parere luglio 2010).

Lo stesso Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, appena 15 giorni prima (25 giugno 2010), aveva ritenuto imprescindibile chiarire al D.G. del M.I.U.R. *"le criticità procedurali e di sostanza più volte sollevate, affinchè vengano rivisti i criteri di analisi finora utilizzati in modo da evitare decisioni non adeguatamente meditate – generalmente caratterizzate dall'urgenza – e per poter assicurare i necessari livelli qualitativi per gli studenti iscrivibili, nonché stime affidabili dei fabbisogni futuri"*. (…) *"L'andamento quantitativo negli anni desta perplessità e, per questo si ravvisa la necessità di predisporre criteri più oggettivi sulla base di indicatori che correlino i fabbisogni stimati con oggettive e affidabili informazioni"*.

Da ormai tre anni è ribadito che l'ANVUR ***"considera prioritario per il prossimo anno accademico procedere ad una rivisitazione dei criteri generali di analisi per poter assicurare i necessari livelli qualitativi per gli studenti iscrivibili, nonché stime affidabili dei fabbisogni futuri basati su stime proposte da Istituti e Agenzie verificabili e accreditate"*** (parere 22 giugno 2011, n. 5 e 21 giugno 2012, n. 4). Ma nulla è stato fatto.

A cosa servono questi pareri se poi li si ignora?

***

In via subordinata rispetto alle superiori censure che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione di parte ricorrente, lo porterebbe all'immediata ammissione ai corsi senza con ciò intaccare la legittimità della prova svolta ma solo l'istruttoria sul numero degli ammissibili *"a monte"* si spiegano i successivi motivi di ricorso. Con tali motivi si censura l'illegittimità dei quesiti somministrati a parte ricorrente analiticamente indicati in perizia e si dimostra che, ove venissero espunti dalla prova, parte ricorrente risulterebbe ammessa.

PARTE RICORRENTE NON VI HA INTERESSE SE NON IN IPOTESI DI RIGETTO DELLE SUPERIORI (Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2012, n. 982, cfr. anche C.G.A. 30 marzo 2011, n. 290, secondo cui "il giudice ha, in generale, l'obbligo, promanante dal principio della domanda, di non disattendere l'ordine con il quale la parte abbia dedotto i vari motivi di ricorso (dal momento che è doveroso presumere che detta graduazione, secondo la valutazione fattane dalla stessa parte, sia quella più adatta a soddisfare nel migliore dei modi l'interesse fatto valere in giudizio").

II. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento.

Nonostante le attestazioni autoreferenziali ed il fatto che i saggi del MIUR debbano, ciascuno a seconda delle proprie competenze e materie, individuare solo una manciata di quesiti cadauno, neanche predeterminati (per rendere l'idea gli esperti nel campo assegnatogli, cultura generale, matematica etc., non hanno limiti se non attenersi ai programmi ministeriali di scuola media superiore), anche quest'anno l'operato della Commissione si presenta censurabile e degno di attenzione da parte dell'Ecc.mo TAR adito.

Qui di seguito, pertanto, si trascrivono **alcuni stralci** della perizia sui quesiti, da valere nella sua integralità, come autonomo motivo di gravame.

La domanda n. **26** è errata in quanto *"la risposta Eric J. Hobsbawn" può essere considerato un distrattore da parte del concorrente che, oltre a dare una risposta errata, perde parecchi minuti a riflettere e capire se si tratta di un distrattore o della risposta corretta, poiché la risposta esatta differisce di una sola lettera (**Eric J. Hobsbawm**)".*

La domanda **n. 29** è errata in quanto "*la riga 3 comprende un errore nettamente evidenziabile: l'ipofisi NON produce l'ormone ADH. In realtà l'ormone ADH o vasopressina, viene prodotto in una parte del cervello chiamata ipotalamo*[8] *(nello specifico è prodotto e secreto dai nuclei sopraottico e paraventricolare), per poi fluire – una volta prodotto – al lobo posteriore dell'ipofisi, o neuroipofisi, dove si accumula e da cui si libera per fluire nei vasi sanguigni*".

La domanda **n. 46** non è corretta in quanto l'opzione 2 si presta ad una possibile interpretazione da parte del candidato, il quale si trova in dubbio davanti alla mancanza di un aggettivo determinante alla definizione scientifica di "soluzione tampone acida". La mancanza assoluta dell'aggettivo che indica la condizione dell'acido utilizzato in soluzione e quindi poi del relativo suo sale inficia la bontà del quesito.

Sono fuori programma e non somministrabili il quesito n. **31** in quanto dai programmi ministeriali non può evincersi che "*l'uso di un chemioterapico arresta la mitosi nella metafase***"**, la n. **32** in quanto non è chiarito "*in quale particella subcellulare avviene il processo richiesto*". La n. 42 è non somministrabile "in quanto si richiede una conoscenza molto approfondita della struttura di ogni singolo enzima". Il quesito n. **48** è ancora impossibile da risolvere anche per un "laureato in chimica o in fisica" senza "aver consultato le varie tabelle che prevedono il calcolo di tali valori". Nessuno può sapere che738 kJ corrispondono al valore dell'energia di "prima" ionizzazione del magnesio. In ogni caso la difesa richiama in toto la perizia in atti da intendersi parte integrante del presente atto.

[8] A.D.A.M – Enciclopedia Medica :ADH – Arginine vasopressin; Antidiuretic Hormone; AVP; Vasopressin" – ultima revisione : 11 Dicembre 2011.

****

Tra i quesiti contestati vi era il seguente

4. Gli ospedali tentano di ridurre le infezioni causate da batteri richiedendo al personale e ai visitatori di usare soluzioni anti-batteriche prima di accedere ai reparti. Test di laboratorio hanno dimostrato che l'utilizzo di candele contenenti olii essenziali permette di eliminare batteri come l'Escherichia Coli e lo Stafilococco meticillino-resistente (MRSA): queste candele sono state accese e fatte consumare per alcune ore in una stanza chiusa ermeticamente al cui interno erano presenti tali batteri, eliminandoli. La lotta contro le infezioni causate da questi batteri prosegue, ma queste candele ne rappresentano chiaramente la soluzione.

Su quale supposizione implicita si basa il brano precedente?

A) Se negli ospedali si utilizzassero candele contenenti olii essenziali, si otterrebbero gli stessi risultati dei test di laboratorio
B) L'utilizzo di candele contenenti olii essenziali è più economico dei metodi attualmente in uso
C) Nessuno dei prodotti anti-batterici comunemente in uso è efficace
D) È difficile imporre l'uso di soluzioni anti-batteriche al personale e ai visitatori
E) Escherichia Coli e MRSA sono gli unici batteri che destano preoccupazione

A differenza di quanto sostiene il Ministero le risposte che possono essere considerate esatte sono due, e non soltanto una.

I nostri periti, al fine di dimostrare quanto sopra, hanno richiamato la guida ufficiale del Miur con la quale si spiega allo studente quale sia l'approccio da avere nei confronti di questa tipologia di quesito.

Ecco cosa scrive il MIUR

"Le domande di ragionamento logico vertono sulla scomposizione di un breve testo per individuare le premesse che guidano a una conclusione logica.

Talvolta i ragionamenti proposti richiederanno di far uso di supposizioni, ossia di passaggi utili per arrivare a una conclusione, ma non esplicitamente espressi nel testo.

Il ragionamento è da considerarsi valido solo se la conclusione è una conseguenza delle premesse, ovvero se si accettano le premesse si deve accettare anche la conclusione.

Ai soli fini della valutazione del Ragionamento logico, le premesse poste a sostegno di un ragionamento devono essere accettate come vere per ciascuna delle domande proposte nel test.

Esempio: **Riconoscere una supposizione implicita**

Molti conducenti infrangono deliberatamente il codice stradale, sia perché sono convinti di avere poche possibilità di essere sorpresi, sia perché, anche se ciò succedesse, le multe non costituiscono un deterrente sufficiente. Ad esempio, le persone che non ruberebbero mai del denaro anche se ne avessero bisogno, non avrebbero problemi a superare un limite di velocità di 20km/h perfino in una strada dove ci sono bambini che giocano. È chiaro dunque che una riduzione sostanziale degli incidenti stradali può essere raggiunta solo individuando più automobilisti che infrangono le regole e incrementando le multe per i trasgressori.

Su quale supposizione implicita si basa il brano precedente?

A Il numero degli incidenti stradali è in aumento perché gli automobilisti ignorano il codice stradale.
B I conducenti che sono stati condannati per avere infranto il codice stradale non ci pensano due volte ad infrangerlo nuovamente.
C Se le punizioni per aver rubato fossero meno severe, la gente non ci penserebbe due volte a rubare denaro se ne avesse bisogno.
D Le persone che infrangono le regole stradali sono una causa significativa degli incidenti stradali.
E Se le multe per aver infranto il codice stradale aumentassero, i conducenti non infrangerebbero le regole così frequentemente.

La risposta corretta è la D, la motivazione è così giustificata:

Premessa numero 1 (esplicitata nel testo, da ora chiamata P1)*:* molti conducenti infrangono deliberatamente il codice stradale, poiché sono convinti che vi sia poca differenza nell'essere sorpresi e perché, anche nel caso ciò accadesse, le sanzioni non agiscono come un deterrente sufficiente.

Premessa numero 2 (esplicitata nel testo, da ora chiamata P2)*:* le persone che non ruberebbero del denaro anche se ne avessero bisogno, non ci penserebbero due volte a superare un limite di velocità di 20km/h, perfino in una strada dove ci sono bambini che giocano.

Conclusione (esplicitata nel testo, da ora chiamata C)*:* si possono ridurre sostanzialmente gli incidenti stradali solo sorprendendo un maggior numero di automobilisti che infrangono la legge e incrementando le sanzioni per i trasgressori.

La risposta corretta a questa domanda è la D.
La conclusione è che una riduzione sostanziale degli incidenti stradali può essere raggiunta esclusivamente sorprendendo un maggior numero di conducenti che infrangono la legge e incrementando le multe per i trasgressori".

Quindi la risposta D rappresenta la premessa numero 3 **(da ora chiamata P3)** che è appunto implicita nel testo.
Schematizzando il tutto, si può leggere in questo senso logico:

Dato che è vera la P1 e,
dato che è vera la P2 e,
supposto la P3 (risposta corretta che si cerca nel quesito)
si conclude C.

Seguendo adesso la stessa dinamica di ragionamento sul nostro quesito (che si riporta per comodità):

4. Gli ospedali tentano di ridurre le infezioni causate da batteri richiedendo al personale e ai visitatori di usare soluzioni anti-batteriche prima di accedere ai reparti. Test di laboratorio hanno dimostrato che l'utilizzo di candele contenenti olii essenziali permette di eliminare batteri come l'Escherichia Coli e lo Stafilococco meticillino-resistente (MRSA): queste candele sono state accese e fatte consumare per alcune ore in una stanza chiusa ermeticamente al cui interno erano presenti tali batteri, eliminandoli. La lotta contro le infezioni causate da questi batteri prosegue, ma queste candele ne rappresentano chiaramente la soluzione.

Su quale supposizione implicita si basa il brano precedente?

F) Se negli ospedali si utilizzassero candele contenenti olii essenziali, si otterrebbero gli stessi risultati dei test di laboratorio
G) L'utilizzo di candele contenenti olii essenziali è più economico dei metodi attualmente in uso
H) Nessuno dei prodotti anti-batterici comunemente in uso è efficace
I) È difficile imporre l'uso di soluzioni anti-batteriche al personale e ai visitatori
J) Escherichia Coli e MRSA sono gli unici batteri che destano preoccupazione

Possiamo sintetizzare:

Premessa numero 1 (P1): Test di laboratorio hanno dimostrato che l'utilizzo di candele contenenti olii essenziali permette di eliminare batteri come l'Escherichia Coli e lo Stafilococco meticillino-resistente (MRSA),

Premessa numero 2 (P2): Le candele contenenti olii essenziali sono state accese e fatte consumare per alcune ore in una stanza chiusa ermeticamente al cui interno erano presenti tali batteri, eliminandoli,

Conclusione (C): queste candele rappresentano chiaramente la soluzione alle infezioni causate da questi batteri.

La risposta corretta data dal ministero è la A, infatti tale conclusione è valida a condizione che i

risultati ottenuti nei test di laboratorio siano gli stessi che si possono ottenere negli ospedali, questa è la supposizione che chiamiamo P3, come indicato dall'alternativa A.

Secondo lo schema di prima, quindi:

dato che la P1 e,
dato che la P2 e,
supponendo la P3 **(risposta A nel quesito),**
si conclude C

riempiendo questa rappresentazione formale con il contenuto diventa:

dato che i test di laboratorio hanno dimostrato che l'utilizzo di candele contenenti olii essenziali permette di eliminare batteri come l'Escherichia Coli e lo Stafilococco meticillino-resistente (MRSA) e,

dato che le candele contenenti olii essenziali sono state accese e fatte consumare per alcune ore in una stanza chiusa ermeticamente al cui interno erano presenti tali batteri, eliminandoli e,

supposto che se negli ospedali si utilizzassero candele contenenti olii essenziali, si otterrebbero gli stessi risultati dei test di laboratorio (Risposta A nel quesito)

si conclude che queste candele rappresentano chiaramente la soluzione alle infezioni causate da questi batteri.

Quanto appena schematizzato giustifica pertanto il perché della risposta corretta A del quesito, assegnata dal Miur.
Lo stesso ragionamento adesso, si può replicare utilizzando la risposta E del quesito, giungendo a un ragionamento logico che rimane allineato seguendo le stesse indicazioni date dal Ministero ad ogni candidato:

Al fine di seguire la stessa dinamica di prima, che ha portato a comprendere il perché della risposta A, schematizzo in maniera analoga la seguente motivazione:

dato che la P1 e,
dato che la P2 e,
supponendo la P3 **(risposta E nel quesito),**
si conclude C

usando lo stesso contenuto, ovviamente per la P1, P2 e la C e, **sostituendo solamente la supposizione P3 al ragionamento di prima**, la linearità del tutto assume un senso altrettanto evidente:

dato che i test di laboratorio hanno dimostrato che l'utilizzo di candele contenenti olii essenziali permette di eliminare batteri come l'Escherichia Coli e lo Stafilococco meticillino-resistente (MRSA) e,

dato che le candele contenenti olii essenziali sono state accese e fatte consumare per alcune ore in una stanza chiusa ermeticamente al cui interno erano presenti tali batteri, eliminandoli e,

supposto che Escherichia Coli e MRSA sono gli unici batteri che destano preoccupazione **(Risposta E del quesito) si conclude** che queste candele rappresentano chiaramente la soluzione alle infezioni causate da questi batteri.

Replicando lo stesso ragionamento alle altre tre alternative di risposta, non si giunge alla stessa conclusione, pertanto, **come si voleva dimostrare inizialmente, il quesito in questione, presenta non una ma due soluzioni allo stesso (Risposta A ed E).**

***

27 Quale tra i seguenti abbinamenti scienziato – campo scientifico NON è corretto?
A) Mario Capecchi – chimica
B) Riccardo Giacconi – astronomia
C) Enrico Fermi – fisica nucleare
D) Rita Levi-Montalcini – neurologia
E) Camillo Golgi – istologia

Secondo il MIUR Capecchi non sarebbe un chimico e l'abbinamento sarebbe errato.
È lo stesso premio nobel, tuttavia, a smentire il MIUR.
Ebbene, un aspirante studente di medicina, Diletta Agnello, rivolgendosi al Prof. Mario Capecchi in persona per un'interpretazione autentica del quesito, ha ricevuto via e-mail dal premio Nobel la seguente risposta:
Dear Diletta, as an undergraduate I majored in chemistry and physics. In graduate school I majored in biophysics an molecular biology. Do I consider myself a chemist, yes; a geneticists, yes; a molecular biologist, yes. In my work I do all three and more. Good luck. Yours sincerely Mario Capecchi, Distinguished Professor, Human Genetics and Biology, Investigator, Howard Hughes Medical Institute University of Utah School of Medicine".
(Cara Diletta, mi sono laureato in chimica e fisica. All'università, ho conseguito il dottorato di ricerca in biofisica e biologia molecolare. Se mi considero un chimico, sì; un genetista, sì; un biologo molecolare, sì. Nel mio lavoro mi occupo di tutt'e tre e d'altro. Cordialmente, Mario Capecchi)".

L'altro quesito errato per palmare evidenza è il n. 36 ministeriale.

36. In quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica?
1. Cloroplasto 2. Mitocondrio 3. Nucleo
A) Solo 1 e 2
B) Solo 1 e 3
C) Solo 2 e 3
D) Tutti
E) Nessuno

"Perché il quesito non può essere considerato valido?

Motivazione 1 di 3 – Contenuto del quesito

Va premesso che alcuni autori considerano la sintesi proteica come la produzione di una catena polipeptidica partendo da un trascritto di RNA messaggero, mentre il testo "UNITUTOR Medicina 2014 – Test di ammissione per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria", di Longo F. e Iannucci A, Pubblicato da Zanichelli nel 2014, come atri testi del resto, considera la Sintesi Proteica come un insieme dei processi di trascrizione (da DNA a RNA) e traduzione (da RNA a sequenza amminoacidica), rendendo quindi il nucleo (opzione 3) sede parziale della sintesi proteica (quindi solo del processo di trascrizione ma non di quello di traduzione).
*Secondo il testo di Scienze Integrate – Franco Lucisano Editore – online. Scuola Zanichelli – 2010 "…le proteine vengono prodotte invece nel citoplasma, da organuli speciali chiamati **ribosom**i".*
Alla luce di tali pubblicazioni scientifiche risulta chiaro che il quesito in questione sia stato posto nel modo sbagliato, non idoneo ad una prova di ammissione basata sulla dimostrazione dei livelli di conoscenza.
La domanda nello specifico richiedeva: "In quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica?" e la risposta giusta vedeva, tra i tre organelli proposti, il cloroplasto ed il mitocondrio come sede di sintesi proteica.
Cio' potrebbe considerarsi corretto qualora non esistesse l'opzione di risposta E: "Nessuno"

(proprio quella scelta da parte ricorrente, n.d.r.).
Lo studente ben preparato sul tema biologico penserebbe immediatamente che "solitamente" la sintesi proteica avviene a livello citoplasmatico, sui ribosomi (facenti o no parte del sistema del reticolo endoplasmatico ruvido), e proprio per quel "solitamente" escluderebbe la risposta A.
Se la domanda avesse chiesto nello specifico "Quale tra i seguenti organelli puo' essere sede della sintesi proteica?" allora la risposta A avrebbe avuto senso, ma nel caso specifico, essendo la domanda posta in termini molto piu' generali, la risposta A non e' affatto corretta.

Quindi, nonostante di fatto la sintesi proteica possa avvenire anche a livello di cloroplasto e mitocondrio, SOLITAMENTE, ed in percentuale molto più alta, la sintesi proteica avviene sui ribosomi a livello citoplasmatico.

Motivazione 2 di 3 – Traduzione dall'inglese del quesito

La traduzione del quesito di origine scritto in lingua inglese e, scritto direttamente dal Cambridge assessment che, come dichiarato nel bando del Miur, è l'organo preposto alla scrittura delle domande dell'intero test, può essere stata riportata nei 2 seguenti modi:

*a) Which of the following organelles is **more likely to** be involved in protein synthesis ?*
oppure
*b) Which of the following organelles **usually to** be involved in protein synthesis ?*
Traduzione a)
Traducendo letteralmente la a) il quesito sarebbe così posto:
In quale dei seguenti organelli è più probabile che avvenga la sintesi proteica?
Come si può notare, il quesito così posto cambierebbe di molto l'interpretazione dello stesso, parlando di una domanda di natura scientifica, questo diventa essenziale nel dare una risposta, come quella indicata dal Ministero, se la domanda fosse stata così tradotta, la risposta indicata come corretta (risposta A del quesito) sarebbe effettivamente quella corretta in modo unico e non discutibile.
Non essendo purtroppo stata tradotto in questa maniera, nel quesito così presentato non si può accettare come unica risposta corretta e non discutibile quella indicata nell'alternativa A.
Traduzione b)
La traduzione nel caso b) è sicuramente quella meno probabile, in quanto se così fosse, il quesito assumerebbe la forma presente nel test in lingua italiana *(In quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica?)* la quale, come già commentato nella *"Motivazione 1 di 3 – Contenuto del quesito"* presenta chiaramente un errore di natura scientifico-contenutistica.
Motivazione 3 di 3 – Errore formale
Come si può facilmente notare, consultando una delle banche dati del Cambridge assessment, che, spesso, i quesiti proposti agli studenti inglesi, presentano non 5 alternative di risposta ma solamente 4.
Questa considerazione ci può permettere di dedurre che, l'alternativa indicata nella risposta E sia stata aggiunta, non per ragioni di contenuto ma, per questioni di "riempimento" dovendo essere, in Italia, nel test di medicina, assemblato con 5 e non con sole 4 alternative di risposta.
Da qui nasce il palese errore di contenuto già commentato nella *"Motivazione 1 di 3 – Contenuto del quesito".*
Questa considerazione ribadisce, ulteriormente, l'errore di "adeguamento", avvenuto da parte del Miur attraverso i suoi tecnici, nel porre in modo *non aderente* il quesito del quale si è parlato.
La risposta A pertanto, non può assolutamente essere considerata come l'unica risposta corretta del quesito, anche la E ha le sue motivazioni per essere considerata come vera".

******

Anche in tal caso la giurisprudenza ha sempre accolto tale motivo ove ha ritenuto fondata le censura sul merito del quesito.
A tal fine si ricorda che i quiz del **2007/08** sono stati censurati proprio dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 5986/06 con argomenti mai confutati nel merito.
Nel 2008/2009 è stato di nuovo il T.A.R. Lazio (Sez. III bis, 7 novembre 2012, n. 9138) ed il T.A.R. Reggio Calabria con decisione confermata dal Consiglio di Stato (T.A.R. Reggio Calabria, n. 496/08 confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. n. 2258/09).
Le domande del test dell'anno accademico **2009/2010**, sono illegittime per il Consiglio di Stato secondo cui "*il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari*" giacchè "*lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano*

per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento" (Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485) e secondo il T.A.R. Campania (**Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051**).

Nel **2010/11** sempre il Consiglio di Stato ha "*ritenuto che nell'ambito dei motivi dedotti assumono rilievo, agli effetti del fumus boni juris, le censure che investono la ricaduta sull'esito della selezione della griglia di risposte assegnate a taluni quesiti che si assumono non conferenti all'oggetto ed al contenuto della domanda stessa*" (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 23 febbraio 2011, n. 840).

Il test del **2011/12** è stato ancora una volta ritenuto illegittimo dal T.A.R. Lazio (sentenza n. 6480/13).

Il test del **2013/2014** è stato contraddistinto dalla domanda n. 45 (C.D.S. nn. 993 e 994/14).

In tutti i casi sopra citati, al fine di concretizzare l'interesse al ricorso ed alla censura, si era evidenziato in che modo i ricorrenti hanno mancato di rispondere o risposto erratamente alla domanda contestata.

Come ben sintetizzato da recentissima giurisprudenza, infatti, "se si considera il gap di differenza tra il punteggio totalizzato dai ricorrenti e quello dell'ultimo immatricolato a seguito degli scorrimenti al momento della proposizione del ricorso, il Collegio ritiene che l'errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili per l'immatricolazione" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485).

In tal senso si veda la tabella analitica che segue ove si è dato atto come parte ricorrente ha risposto alle domande contestate e come, in concreto supera la prova di resistenza.

Ricorrente	**SEDE e FACOLTA'**	**Punti**	**Domande in perizia risolte in maniera errata (+1,90)**	**Domande in perizia non risolte (+1,50)**	**Punteggio Ottenibile**	**GAP ultimo ammesso a (Medicina a Padova, I scelta 38,70)**
SCARAMUZZA GIULIA	Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina	31,90	31 (32), 32 (37), 36 (40), 42 (34).	26 (25), 27 (26), 46 (52), 48 (47).	**45,50**	**+ 6,80**
KITENGE MARIA PIERA	Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina	32,40	4 (12), 36 (29), 42 (40).	26 (24), 27 (26), 32 (37), 48 (51).	**44,10**	**+ 5,40**
FORLANI LAURA	Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina	31,70	4 (2), 36 (32).	26 (25), 27 (24), 29 (33), 31 (29), 32 (31), 42 (36), 46 (45), 48 (47).	**47,50**	**+ 8,80**
CAROFIGLIO GIULIANA	Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina	26,70	4 (14), 36 (29), 46 (48).	26 (26), 27 (24), 31 (38), 32 (28), 42 (35), 48 (52).	**41,40**	**+ 2,70**

SALOMONE LUCA	Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina	31,00	4 (5), 27 (25), 32 (40), 36 (39), 42 (41), 48 (44).	26 (24).	**43,90**	**+ 5,20**
LO STORTO GIULIA	Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina	33,00	31 (28), 32 (33), 36 (41), 42 (29), 46 (50), 48 (47).	26 (27), 27 (24).	**45,60**	**+ 6,90**
GRASSO MARCO	Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina	27,00	**36 (38)**; 42 (34); 48 (50).	26 (27); 32 (37).	**35,70**	-
SAWADOGO VALERIE	Università degli Studi di Padova, Facoltà di Odontoiatria	26,50	27 (25); 29 (42), **36 (35*)**; 42 (41).	26 (26); 32 (29); 48 (45).	**38,60**	-

La tabella va letta nel seguente modo.

La ricorrente Scaramuzza rispondeva in maniera errata ai quesiti nn. 31, 32, 36, 42 (corrispondenti sulla sua prova ai nn. 32, 37, 40, 34) mentre ometteva di rispondere ai quesiti nn. 26, 27, 46, 48 (corrispondenti sulla sua prova ai nn. 25, 26, 52, 47). In particolare si evidenzia come la ricorrente ometteva di rispondere al quesito su Capecchi (n. 27 ministeriale), mentre al quesito n. 36 rispondeva in maniera errata, indicando come risposta "Nessuno" ossia l'unica risposta considerata corretta dalla perizia, conseguentemente **dovrà esserle attribuito un punteggio di 1,50 per ogni risposta omessa mentre 1,90 punti per ogni risposta errata.**

La ricorrente Kitenge rispondeva in maniera errata ai quesiti nn. 4, 36, 42 (corrispondenti sulla sua prova ai nn. 12, 29, 40) mentre ometteva di rispondere ai quesiti nn. 26, 27, 32, 48 (corrispondenti sulla sua prova ai nn. 24, 26, 37, 51). In particolare si evidenzia come la ricorrente ometteva di rispondere al quesito su Capecchi (n. 27 ministeriale), mentre al quesito n. 4 ed al quesito n. 36 rispondeva in maniera errata, indicando per quest'ultimo come risposta "Nessuno" ossia l'unica risposta considerata corretta dalla perizia, conseguentemente **dovrà esserle attribuito un punteggio di 1,50 per ogni risposta omessa mentre 1,90 punti per ogni risposta errata.**

La ricorrente Forlani rispondeva in maniera errata ai quesiti nn. 4 e 36 (corrispondenti sulla sua prova ai nn. 2 e 32) mentre ometteva di rispondere ai quesiti nn. 26, 27, 29, 31, 32, 42, 46, 48 (corrispondenti sulla sua prova ai nn. 25, 24, 33, 29, 31, 36, 45, 47). In particolare si evidenzia come la ricorrente ometteva di rispondere al quesito su Capecchi (n. 27 ministeriale), mentre al quesito n. 4 ed al quesito n. 36 rispondeva in maniera errata, indicando per quest'ultimo come risposta "Nessuno" ossia l'unica risposta considerata corretta dalla perizia, conseguentemente **dovrà esserle attribuito un punteggio di 1,50 per ogni risposta omessa mentre 1,90 punti per ogni risposta errata.**

La ricorrente Carofiglio rispondeva in maniera errata ai quesiti nn. 4, 36, 46 (corrispondenti sulla sua prova ai nn. 14, 29, 48) mentre ometteva di rispondere ai quesiti nn. 26, 27, 31, 32, 42, 48 (corrispondenti sulla sua prova ai nn. 26, 24, 38, 28, 35, 52). In particolare si evidenzia come la ricorrente ometteva di rispondere al quesito su Capecchi (n. 27 ministeriale), mentre al quesito n. 4 ed al quesito n. 36 rispondeva in maniera errata,

indicando per quest'ultimo come risposta "Nessuno" ossia l'unica risposta considerata corretta dalla perizia, conseguentemente **dovrà esserle attribuito un punteggio di 1,50 per ogni risposta omessa mentre 1,90 punti per ogni risposta errata.**

Il ricorrente Salomone rispondeva in maniera errata ai quesiti nn. 4, 27, 32, 36, 42, 48 (corrispondenti sulla sua prova ai nn. 5, 25, 40, 39, 41, 44) mentre ometteva di rispondere al quesito n. 26 (corrispondente sulla sua prova al n. 24). In particolare si evidenzia come il ricorrente rispondeva in maniera errata al quesito su Capecchi (n. 27 ministeriale), al quesito n. 4 ed al quesito n. 36, indicando per quest'ultimo come risposta "Nessuno" ossia l'unica risposta considerata corretta dalla perizia, conseguentemente **dovrà essergli attribuito un punteggio di 1,50 per ogni risposta omessa mentre 1,90 punti per ogni risposta errata.**

La ricorrente Lo Storto rispondeva in maniera errata ai quesiti nn. 31, 32, 36, 42, 46, 48 (corrispondenti sulla sua prova ai nn. 28, 33, 41, 29, 50, 47) mentre ometteva di rispondere ai quesiti nn. 26 e 27 (corrispondenti sulla sua prova ai nn. 27 e 24). In particolare si evidenzia come la ricorrente ometteva di rispondere al quesito su Capecchi (n. 27 ministeriale), mentre al quesito n. 36 rispondeva in maniera errata, indicando come risposta "Nessuno" ossia l'unica risposta considerata corretta dalla perizia, conseguentemente **dovrà esserle attribuito un punteggio di 1,50 per ogni risposta omessa mentre 1,90 punti per ogni risposta errata.**

Il ricorrente Grasso rispondeva in maniera errata ai quesiti nn. 36, 42, 48 (corrispondenti sulla sua prova ai nn. 38, 34, 50) mentre ometteva di rispondere ai quesiti nn. 26 e 32 (corrispondenti sulla sua prova ai nn. 27 e 37). In particolare si evidenzia come il ricorrente al quesito n. 36 rispondeva in maniera errata, indicando come risposta "Nessuno" ossia l'unica risposta considerata corretta dalla perizia, conseguentemente **dovrà essergli attribuito un punteggio di 1,50 per ogni risposta omessa mentre 1,90 punti per ogni risposta errata.**

La ricorrente Sawadogo rispondeva in maniera errata ai quesiti nn. 27, 29, 36, 42 (corrispondenti sulla sua prova ai nn. 25, 42, 35, 41) mentre ometteva di rispondere ai quesiti nn. 26, 32, 48 (corrispondenti sulla sua prova ai nn. 26, 29, 45). In particolare si evidenzia come la ricorrente rispondeva in maniera errata al quesito su Capecchi (n. 27 ministeriale) ed al quesito n. 36, indicando per quest'ultimo come risposta "Nessuno" ossia l'unica risposta considerata corretta dalla perizia, conseguentemente **dovrà esserle attribuito un punteggio di 1,50 per ogni risposta omessa mentre 1,90 punti per ogni risposta errata.**

Anche in ragione del fatto che si tratta di deduzioni non contestate da controparte sono avvalorate da perizie di parte (**sulla cui validità proprio nell'ambito di tali ricorsi si veda la posizione dello stesso T.A.R. Lazio, 28 giugno 2013, n. 6480 rel. Biancofiore**), in questa fase cautelare, non resta che prendere atto della non contestazione avversaria ed accogliere il rilievo sulla base dell'effettiva prova del superamento della prova di resistenza che è documentale (come da superiore tabella) e non contestabile[9].

---

[9] 1 Proprio sulla fondatezza di tale criterio T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 7 novembre 2012, n. 9138 e quindi successivamente e di paternità del medesimo Collegio della sentenza n. 7844/12 citata nell'ordinanza appellata; T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035; Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485, ord. 23 febbraio 2011, n. 840).

Né, d'altra parte, potrebbe pensarsi al rigetto della domanda sul presupposto di dover ricalcolare i punteggi della graduatoria con riferimento a tutti i candidati ivi inseriti.

In disparte il fatto che l'applicazione di tale teoria dovrebbe portare all'emissione di un'ordinanza propulsiva rivolta all'Amministrazione con l'onere di riformulare la graduatoria sulla base delle censure sui quesiti di cui in ricorso (in fattispecie identica T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 9 dicembre 2009, n. 2820 secondo cui *"ritenuto che il ricorso, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, presenta profili di fondatezza, e che al danno prospettato da parte ricorrente è possibile ovviare invitando l'Amministrazione a riesaminare l'impugnata graduatoria alla luce dei motivi di ricorso entro il termine di giorni venti dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza"*) e non certo al rigetto dello stesso, valga quanto segue.

Tanto l'Amministrazione (da ultimo il M.I.U.R. nell'ambito dei T.F.A. ove si sono riscontrati anche 25 errori su 80 domande, cfr. pag. 55 del ricorso) quanto il G.A. (Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485, ord. 23 febbraio 2011, n. 840, in fattispecie identiche) hanno sempre ritenuto **non necessario** procedere alla revisione dell'intera graduatoria sulla base della "nuova" correzione delle domande giacchè l'effetto disorientante di un quesito errato non può limitare gli effetti creatisi in capo ai candidati alla sola decurtazione del punto promesso. L'esistenza di un numero così poderoso di quesiti errati ha creato *"una disparità (impossibile da rendicontare "ex post") tra coloro che avevano già avuto occasione di incrociare detti quesiti e coloro che, per qualsiasi motivo, non li avevano ancora affrontati*" (T.A.R. Brescia, n. 1352/12, cit.).

***

In via ulteriormente subordinata rispetto a tutte le superiori censure che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione di parte ricorrente, lo porterebbe all'immediata ammissione ai corsi, si spiegano i successivi motivi di ricorso che involgono l'illegittimità dell'intero procedimento di concorso e che, comunque, sono spiegati al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di non ammissione comminato a parte ricorrente e solo in via subordinata al fine di ottenere l'annullamento dell'intero concorso.

III. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi trasparenza, imparzialità. Violazione dell'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85.

1. Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante il test ad aprile (l'inizio delle lezioni è previsto per il 1 ottobre 2014) consentisse un'immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e sull'inizio delle lezioni, non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

Il problema è che non funziona esattamente così in una procedura concorsuale ove la segretezza dei quiz ha carattere nucleare. Non può paragonarsi la mancanza di un plico con l'elenco delle domande di concorso segrete al mancato rinvenimento di una scheda elettorale non ancora votata tra quelle in dotazione del seggio. Non si può far finta di nulla e limitarsi a darne atto a verbale.

Soprattutto ove i punteggi della prova di quest'anno sono stati i più alti di sempre. Da un lato difatti si è abbassato drasticamente il punteggio per l'accesso alla facoltà di Medicina, dall'altro il punteggio dei candidati pugliesi si è alzato notevolmente. Dopo la pubblicazione dei risultati è emerso a sorpresa che nelle prime cento posizioni vi erano ben 6 studenti che avevano sostenuto la prova a Bari, proprio dove nelle ore precedenti la prova si era verificata la manomissione di una scatola e il trafugamento di un intero plico con le 60 domande del test.

Un risultato che non può non essere considerato, visto che l'anno scorso il primo studente di Bari si era piazzato al 116° posto.

Il più bravo studente d'Italia quest'anno è stato uno studente che ha sostenuto il test alla statale di Torino con il punteggio di 80,50 punti. Dopo di lui altri due "campioni del test", entrambi pugliesi: un ragazzo della facoltà di Foggia e uno di Bari. Insomma punteggi medi pugliesi che aumentano quando la media nazionale del resta di Italia si abbassa.

I due studenti pugliesi nelle prime tre posizioni - e otto di Bari entro le prime cento - sono dal punto di vista statistico una sorpresa senza precedenti.

Per la prima volta nella storia i risultati di Bari superano quelli dell'Ateneo più grande del Paese, con più posti a disposizione e con più concorrenti, La Sapienza di Roma, l'Ateneo più grande d'Europa che colloca solo otto studenti nei primi cento e con punteggi inferiori rispetto ai baresi. Bari per poco non supera Milano, raddoppia e "tripla" le città del sud, come Palermo dove troviamo soltanto tre studenti entro i primi cento, per non parlare di altre città con una popolazione numericamente vicina a Bari dove a volte tra i primi cento non ve ne è neanche uno.

Eppure non possiamo dimenticare che al fine di evitare ogni margine di discrezionalità la lex specialis è lapidaria.

L'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 prevede che *"a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che* ***devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione***"**.**

Senza se e senza ma. Le scatole DEVONO essere integre. Se non lo sono e, diremmo quasi banalmente, a maggior ragione ove manchi il questionario, la prova NON DOVEVA tenersi.

2. M.I.U.R., membri della Commissione e vertici dell'Ateneo, non avrebbero dovuto fare altro se non quello che già in passato in situazione identica altri Atenei avevano fatto.

Era il 2007 e tutti ricorderanno il mancato ritrovamento di 3 plichi presso l'Ateneo di Catanzaro.

Questo il comunicato stampa dell'Ateneo: "*Il Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Professor Francesco Saverio Costanzo, di concerto con il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Professor Giovambattista De Sarro, ha segnalato alle autorità competenti, il 6 settembre scorso, possibili irregolarità riguardanti i plichi concorsuali relativi alle prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato. Il Rettore e il Preside della Facoltà di Medicina hanno inteso così garantire i candidati alle prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria contro ogni ipotetico rischio di alterazione delle prove medesime. Tale decisione è nell'interesse e a tutela dei candidati impegnati nelle prove di ammissione, ed è a dimostrazione dell'attenzione con cui l'Ateneo, operando con estrema trasparenza, ha monitorato le varie fasi relative all'espletamento dei concorsi stessi*".

Anche in quel caso "*il rettore aveva denunciato la mancanza di tre moduli contenenti i test dai plichi inviati dal Ministero"*.

All'inizio, quindi, solo sospetti e plichi mancanti. Cautelativamente si decise di annullare la prova nonostante fosse già stata espletata.

Ma cosa accadde dopo? *"I plichi con i test per l'ammissione ai corsi di laurea sarebbero stati manomessi nell'università di Catanzaro. E' quanto emerso dall'inchiesta avviata dal pm Salvatore Curcio dopo l'esposto presentato dallo stesso rettore dell'università Francesco Saverio Costanzo****. Il rettore aveva denunciato la mancanza di tre moduli contenenti i test dai plichi inviati dal Ministero. L'ipotesi dell'accusa è che i moduli siano stati sottratti per far conoscere in anticipo ad alcuni candidati le domande d'ammissione ai test. Il pm Curcio ha affidato i plichi che sarebbero stati aperti in anticipo ai Ris di Messina per rivelare eventuali impronte digitali o altri elementi per riuscire a risalire ai responsabili***".

Dopo l'indagine, a distanza di tre anni, gli arresti. Dopo 5 le condanne.

"*In carcere sono finiti Valter Mancuso, e Antonio Cuteri, entrambi di 42 anni, mentre ai domiciliari sono finiti Giuseppe La Rocca, di 29 anni, all'epoca impiegato con contratto di prestazione d'opera, Manuela Costanzo (37) e Patrizia Scandale (28), all'epoca studenti. Nei confronti di altre 14 persone è stata disposta l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal Giudice per le indagini, Tiziana Macrì. Mancuso, addetto al servizio di pulizia dell'Ateneo, e Cuteri, impiegato, erano già stati arrestati per la vicenda del furto del 2007. Il primo è stato condannato a tre anni di reclusione nell'aprile 2009 al termine del processo con rito abbreviato, mentre per Cuteri il processo è in corso. Gli indagati sono accusati di peculato, falsità ideologica e ricettazione.*

La nuova tranche dell'inchiesta, condotta dai sostituto procuratori di Catanzaro, Salvatore Curcio e Paolo Petrolo, riguarda i test di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e di Veterinaria degli anni 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 per i quali i test sarebbero stati acquisiti in anticipo dagli indagati. ***L'indagine, avviata con accertamenti tecnici svolti dai carabinieri del Ris di Messina su un plico risultato manomesso****, è proseguita con una serie di attività di riscontro che hanno consentito di smantellare il sistema che, secondo l'accusa, era incentrato su persone che all'epoca dei fatti, con contratti di prestazione d'opera, svolgevano mansioni di vario genere all'interno dell'Università di Catanzaro".*

Solo leggerezza, o mala fede, può portare a pensare che un concorso con un plico mai rinvenuto sia regolare. I sigilli ministeriali non erano saltati, eppure un plico era stato sfilato con astuzia ed arte e ci si poteva anche non accorgere della intervenuta sottrazione. Ciò è avvenuto grazie a macchinari in grado di pressare lentamente le scatole allentandone le giunture, facendo sì che si possa lentamente sfilare un plico.

Se l'aula interessata non fosse stata la 3 di Economia, con candidati più anziani che si sono imposti di fare contare i plichi, nessuno mai se ne sarebbe accorto. Del resto il sigillo ministeriale di plastica e a forma di fiore, sensibilissimo a manomissioni rispetto alle quali è da sempre "tarato", non si era in alcun modo spaccato e si presentava perfetto. Ciò lascia presagire circostanze ben diverse rispetto a quelle ex adverso prospettate di un inspiegabile sabotaggio del test, stranamente accompagnato da una impennata dei voti baresi contestuale ad un abbassamento del voto medio del test.

Le Società che gestiscono tali concorsi non impacchettano i plichi di concorso manualmente ma devono sottoporsi a controlli specifici di garanzia e segretezza.

Nel caso del Cineca, ad esempio, e sempre con riguardo ai fatti del 2007, quando *"i carabinieri del Nucleo operativo del comando provinciale di Catanzaro, hanno visitato la sede bolognese del consorzio interuniversitario, che aveva il compito di distribuire a livello nazionale i test, hanno verificato che un sofisticato sistema di controllo a base di sensori elettronici esclude errori nel riempimento dei pacchi. Per gli inquirenti, dunque, il furto è avvenuto nel viaggio dei questionari dall'Emilia alla Calabria o, più probabilmente, durante la sosta degli scatoloni in una sede universitaria catanzarese poco protetta"*[10].

Non è possibile, dunque, che si trovino plichi aperti e, soprattutto, che non vi siano all'interno di una scatola ove dovrebbero essere in tale quantità.

3. E' illegittimo, quindi, che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, stante le tecnologie di cui è in possesso il CINECA, che il plico sia stato rubato proprio al fine di venderlo sul mercato ad una platea di soggetti già ben definita e che, aveva commissionato il gesto.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

[10] http://italia.panorama.it/Universita-il-dna-svelera-chi-ha-manomesso-i-test-di-medicina-di-Catanzaro

L'art. 4 L. n. 264/1999, infatti, prevede che il Ministro dell'Università determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione. In esecuzione della riportata disposizione di legge, detto dicastero, per l'anno accademico 2014/2015, con D.M. 5 febbraio 2014, prevedeva che le prove di ammissione dovessero avere *"contenuto identico sul territorio nazionale"* e si dovessero celebrare nella stessa data. Il combinato disposto delle superiori disposizioni - ispirate ai principi generali e fondamentali, vigenti in materia di concorsi pubblici - tendeva a garantire, oltre alla *par condicio* tra i concorrenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale, la trasparenza, la segretezza e la regolarità della prova.

In maniera più concreta, il sistema tendeva ad assicurare *"**la segretezza dei tests, identici su tutto il territorio nazionale, fino al momento dell'inizio dello svolgimento della prova**, che per tali motivi si sarebbe dovuta espletare allo stesso orario in tutto il territorio nazionale. Questa finalità non poteva che essere assicurata, secondo la valutazione fatta dall'Amministrazione, attraverso il criterio della contestualità delle prove uniche su tutto il territorio nazionale; criterio che, peraltro, **mira in sostanza anche ad evitare la possibilità di comunicazione, da parte dei concorrenti, con l'esterno e che, sempre a giudizio dell'Amministrazione stessa, è stato ritenuto il mezzo più idoneo al raggiungimento di detti obiettivi**"* (T.A.R. Campania-Napoli, 27 gennaio 2004, n. 519).

L'elemento della segretezza, ***"attesa la sua particolare natura, non può che essere considerato come costitutivo della regolarità della procedura* [e] *una diversa lettura delle disposizioni* de quibus *si troverebbe in contrasto inevitabilmente con i principi sopraesposti"*** (T.A.R. Campania-Napoli, 28 luglio 2004, n. 10857).

Nella specie, di contro, come più volte ribadito, le buste delle prove potrebbero essere state aperte già in precedenza. *"**E' questa una circostanza idonea* 'ex se' *a rendere illegittima la procedura concorsuale* 'de qua'*; ciò perché, tenuto conto dei mezzi tecnici oggi a disposizione, vi è la concreta possibilità* [che qualche candidato, più fortunato di altri, abbia conosciuto, *n.d.r.*]*, in anticipo, il contenuto della prova. Tale evenienza, indipendentemente dal suo effettivo realizzarsi (il cui accertamento evidentemente esula dai compiti di questo Giudice) integra di per sè la violazione di tutti quei principi richiamati, che in ogni procedura concorsuale devono essere osservati ad evitare che la stessa sia inficiata di illegittimità**"* (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Peraltro, come correttamente rilevato nella pronuncia dianzi richiamata, non occorre che in concreto vi sia stata provata l'effettiva *"soffiata"* proveniente dalla Puglia *"essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti"*, di aver ricevuto delle informazioni riservate e segrete sulla prova; *"elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale"* (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Le selezioni, dunque, al di là della singolarità dei fatti come sopra rappresentati e dei conseguenti punteggi stellari dei candidati che alimentano il ragionevole dubbio che una qualche soffiata sia davvero arrivata oltre la Puglia, dovranno essere annullate in ragione della semplice possibilità che i principi di segretezza e *par condicio* potessero essere stati violati.

IV. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 e dell'articolo 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487 - Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 febbraio 2014 e dell'allegato 1 al decreto. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza *e par condicio* dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

1. Il codice alfanumerico presente in tutta la documentazione di concorso.

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

Prima di decidere, avvedendosi di tale criticità, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover toccare con mano tali elementi, provvedendo ad ordinare istruttoria e chiedendo di aver prova:

a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l'username attribuito a ciascun candidato;

b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato;

c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta.

Occorreva, in altri termini, che il Ministero riferente provasse che quanto disposto dal D.M. non potesse consentire in alcun modo l'identificazione preventiva della prova svolta da ciascun candidato.

Dopo aver accertato che, invece, le modalità di espletamento del concorso provavano esattamente il contrario, il Consiglio di Stato stigmatizzava duramente la scelta del Ministero (Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233), così esprimendosi: "*E' possibile ricavare con certezza che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate*".

Basterebbe, quindi, l'eliminazione del codice numerico su foglio risposte e scheda anagrafica e la consegna ai candidati del proprio codice numerico che, in tal caso, i commissari non possono comunque abbinare al codice a barre se non usando un lettore ottico e non quindi nell'immediato.

In camera di consiglio faremo vedere come grazie alla semplice eliminazione del codice verrebbe eliminato ogni rischio di anonimato senza alcuna conseguenza giacchè il codice a barre è leggibile con qualsiasi smartphone e riporta proprio il famigerato codice alfanumerico e solo ragioni oscure non l'hanno fatto sino a oggi eliminare.

Finalmente, dopo anni di contenzioso sul punto, anche codesto On.le T.A.R. ha aderito alla tesi di questa difesa con sentenza di merito.

"In particolare i ricorrenti assumono - senza smentite sul punto dalla difesa di parte resistente- che a ciascuno dei candidati è stato assegnato un diverso e specifico codice a barre, riprodotto sulla scheda anagrafica e sul questionario somministrato a ciascuno di essi.

Tale modus procedendi ha, a parere del Collegio, violato il principio dell'anonimato che deve presiedere allo svolgimento delle prove selettive, così come ai concorsi a pubblici impieghi.

Essa, infatti, consentiva -anche in astratto- che dal codice a barre specifico e personale di ciascuno dei candidati, segnato sulla scheda anagrafica del medesimo, si potesse risalire al questionario del medesimo candidato, che riportava tale codice a barre.

Tanto basta a determinare l'illegittimità dei provvedimenti che predisponevano siffatta modalità di svolgimento delle prove, nonchè degli atti conseguenti, e ciò anche a prescindere dalla concreta dimostrazione che, in effetti, ciò abbia condotto alle possibili distorsioni segnalate in ricorso" (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681).

In cartaceo, depositeremo le medesime schede di concorso del CAMPUS BIOMEDICO dalle quali si evince l'inesistenza del codice alfanumerico sotto quello a barre. Nessuna contestazione, difatti, è stata mossa da questa difesa a quella prova.

La richiesta dell'eliminazione del codice, si badi bene, non è un'invenzione di questa difesa o del Consiglio di Stato ma, sin dal 2007, era stata espressamente inoltrata al M.I.U.R. dall'**Alto Commissario anticorruzione che, a seguito dell'istruttoria sui fatti del 2007, ne raccomandava l'eliminazione.**

Per ciò solo il ricorso va accolto ed i ricorrenti ammessi.

2. ***Sul modus operandi dell'Ateneo e sull'aggravamento della criticità imposta dal M.I.U.R.***

Le linee guida ministeriali e gli accorgimenti dell'Ateneo, poi rivelatisi maldestri ma comunque mirati al fine di tutela dell'anonimato, dopo 7 anni di battaglie, hanno finalmente confessato che anche in questo concorso va rispettato il principio dell'anonimato e, soprattutto, che sino ad oggi ciò non era accaduto.

Per usare le parole di uno degli Atenei (sia chiaro neanche li rispettato ma solo enunciato) l'obiettivo è "*garantire l'assoluta impossibilità di collegare il codice del compito con l'identità del candidato*" (cfr. stralcio del verbale dell'Ateneo di Bologna).

Nella nota 2 aprile il M.I.U.R. scrive alle Università segnalando "*che a seguito dell'emanazione della nota pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 26/13 in tema di segretezza e anonimato nei pubblici concorsi, si sono rese necessarie delle* ***modifiche alla consueta procedura di compilazione e raccolta delle schede anagrafiche****, sulle quali si raccomanda di prestare particolare attenzione*".

Secondo il M.I.U.R., quindi, la criticità non è nell'esistenza del codice numerico (come sostiene il Commissario anticorruzione e il Consiglio di Stato) ma solo nella gestione dell'anagrafica.

Al punto **1** abbiamo già criticato tale scelta, qui ci soffermiamo su come l'Ateneo abbia agito e su come, di fatto, sia incappata in un nuovo eclatante vizio che lo stesso Ministero aveva voluto evitare dettando delle indicazioni assai stringenti (seppur originariamente viziate).

Esattamente come nel caso della Plenaria che ha scritto ("*incidentalmente, sembra si-gnificativo notare che nelle selezioni per i successivi anni accademici l'università ha cessato di far annotare il codice segreto accanto al nome del candidato*") qui il M.I.U.R. ha cambiato la gestione del concorso ed ha "*raccomandato agli atenei di prestare particolare attenzione*".

Ecco le novità rilevanti e decisive.

Lo scorso anno, al punto "*assegnazione posti a sedere*" era scritto "*il candidato inoltre deve essere invitato a deporre il proprio documento di identità in evidenza sul bando in modo da poter essere consultato dai membri della commissione in ogni momento*".

Tale onere non è imposto quest'anno.

Quest'anno, inoltre, a chiarire in maniera più forte quanto deve essere garantito l'anonimato, a pag. 2, si dispone che si proceda alla "***sostituzione della busta*** *contenente il modulo risposte ove questa abbia segni di riconoscimento*".

Lo scorso anno ciò non era previsto.

Inoltre, ed è questo l'elemento più rilevante, lo scorso anno si disponeva "*il responsabile d'aula invita i candidati a compilare prima la scheda anagrafica, a disporla accanto al documento di riconoscimento per verificare che non siano avvenuti scambi di plichi tra i candidati*".

Quest'anno cambia tutto.

"*Il responsabile d'aula invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova*".

E' la più evidente e clamorosa confessione di sempre.

La scheda anagrafica non va vista né toccata dai Commissari in nessun modo e per nessuna ragione.

L'Ateneo resistente ha tanto chiaro questo concetto da non accettare il suggerimento del M.I.U.R. di far riporre tale "preziosa scheda" dentro una busta comunque aperta ed accessibile a tutti ma di dotare i candidati di una terza busta ove sigillare la scheda.

Ciò, secondo quanto attesta il R.U.P. di un altro Ateneo che ha inserito la c.d. terza busta, pare a seguito di un ripensamento da parte dello stesso Ministero che avrebbe ritrattato proprio le proprie linee guida di 4 giorni prima (***"tale determinazione è stata assunta su disposizione verbale della Dott.ssa Donatella Marsiglia che ha contattato il sottoscritto telefonicamente, sottolineando la necessità di utilizzare, per maggiore riservatezza, una busta bianca, formato A4"***).

Il plico CINECA (quello super sigillato e posto all'interno dei pacchi con sigilli antieffrazione) non contiene altre buste oltre quella ove andrà riposta la scheda risposte, ragion per cui è l'Ateneo che, separatamente, ha distribuito ai candidati una terza (la prima è il cosiddetto plico che contiene tutto il materiale compresa la seconda busta indirizzata al CINECA) busta.

Sfortunatamente tale busta si rivelerà trasparente e basta sollevarla per leggere chiaramente il contenuto. L'Ateneo ha usato le buste che aveva in archivio senza badare alle caratteristiche delle stesse, alla grammatura ed al rivestimento interno.

Per un verso è confessato dall'Ateneo che l'anagrafica non può essere letta e svelata ed anzi è necessario proteggerla chiudendola in una busta, per altro verso l'accorgimento usato si dimostra inidoneo. Il fine dell'introduzione della busta, infatti, è rintracciabile, esclusivamente, nella necessità che l'abbinamento codice numerico - nome del candidato rimanga segreto sino alla correzione da parte del CINECA.

L'Ateneo è stato diffidato dal distruggere le buste così da consentire ogni verifica al Collegio.

Una di queste è stata fornita e le caratteristiche della stessa sono state attestate dalla Ditta che le produce.

La trasparenza della busta, tuttavia, è stata fatta notare persino dai candidati che ne hanno chiesto la verbalizzazione. E' verbalizzato, non contestato e fa fede fino a querela di falso, quindi, che le buste contenenti l'anagrafica consentivano di leggere l'abbinamento tra nome del candidato e codice segreto.

Anche il R.U.P., come può notarsi dal tenore della nota che svela l'intervento ministeriale, non nega affatto che tali buste siano inidonee e si limita a giustificarne l'adozione in ragione dei tempi ristretti a disposizione.

Come abbiamo potuto appurare con la ditta produttrice delle buste *"incriminate"*, il modello usato dall'Ateneo è ontologicamente inidoneo al fine per il quale è stato utilizzato in quanto privo di internografia. Solo grazie a tale accorgimento si ha la certezza di non poter sbirciare all'interno.

All'Ateneo del Piemonte Orientale si è usata una terza busta ma con interno grafica!

La Commissione, quindi, doveva essere in grado di comprendere come avrebbe dovuto gestire il concorso.

In caso identico il G.A. ha sempre stigmatizzato l'operato della Commissione (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 luglio 2012, n. 2035, confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3747/13).

In questo come in quel caso, non v'è dubbio che, "*dall'esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto della scheda anagrafica, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all'interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta – al limite della trasparenza – dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve*

contenere il cartoncino, e dall'assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale (sulle caratteristiche delle buste si veda il documento depositato dalla difesa dell'Amministrazione in data 12 luglio 2012)".

Tale procedimento trova conferma nel successivo comma 6, che prevede che "*il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti*" (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928; 9 febbraio 2009, n. 734).

Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).

Sulla scorta di ciò va ribadito ***"il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione"*** (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928).

Nel caso di specie la possibilità astratta – non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato – di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.

"*Appare, tra l'altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati" (T.A.R. Milano, cit.).* Ma sul punto, ormai, è la Plenaria ad aver apposto il proprio sigillo.

V. Violazione del principio di paternità della prova di concorso. Violazione dei principi di trasparenza *e par condicio* dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

Come chiarito con il precedente motivo di ricorso, presso l'Ateneo resistente, per un verso si è compreso che i commissari non potessero "toccare" e verificare il contenuto della scheda anagrafica e, per altro verso, la si è imbustata in supporti forniti dall'Ateneo di colore bianco e di consistenza e grammatura non sufficiente ad impedire di leggere il contenuto posto all'interno.

A differenza di altre Università che hanno usato tale accorgimento (una seconda busta per sigillare l'anagrafica), inoltre, si è omesso di introdurre un'adeguata accortezza per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato.

Ecco in che modo è stato fatto svolgere il concorso.

I concorrenti sono stati identificati all'ingresso ed hanno firmato l'**elenco di ingresso**.

CORSO Test di Ammissione Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria AULA Ingegneria - Aula 426

Progr.	Nominativo (Codice Fiscale)	Data Nascita	N. Posto	N. Test	N. Documento	Firma Entrata	Firma Uscita
1	ALLEVA RAFFAELLA (LLVRFL95M51H224I)	11-AGO-95 Reggio Calabria (RC)			C.I. AS 4587446		
2	BIONDO GIUSEPPE MARIA (BNDGPP95D08F158V)	08-APR-95 Messina (ME)			C.I. AS 3565762		
3	BRUNO CHIARA (BRNCHR95D46F158Y)	06-APR-95 Messina (ME)			C.I. AS 3567715		
4	BUSA CONCETTA (BSUCCT95M54F158R)	14-AGO-95 Messina (ME)			C.I. AR 3181425		
5	CALDERONE GIUSEPPE (CLDGPP95M09A638T)	09-AGO-95 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)			C.I. AU 4330702		
6	CALIÒ GIUSEPPE (CLAGPP95D08I199B)	08-APR-95 Sant'Agata di Militello (ME)			C.I. AU 4763028		
7	CALIPARI SARA (CLPSRA95M69H224J)	29-AGO-95 Reggio Calabria (RC)			C.I. AT 4726787		
8	CARDULLO JESSICA (CRDJSC95M57F158R)	17-AGO-95 Messina (ME)			C.I. AS 3567760		
9	CATALANO SIMONE (CTLSMN95D03H224K)	03-APR-95 Reggio Calabria (RC)			C.I. AT 4727715		
10	CHIRIELEISON GIUSY (CHRGSY95D49F158T)	09-APR-95 Messina (ME)			C.I. AU 4807899		
11	CIPRIANO FEDERICA (CPRFRC95M66F158H)	26-AGO-95 Messina (ME)			C.I. AS 3044537		
12	D'AGOSTINO ANGELA ANNUNZIATA (DGSNLN95D48H224E)	08-APR-95 Reggio Calabria (RC)			C.I. AS 4562837		
13	D'ALÌ LORIS (DLALRS95M29F158W)	29-AGO-95 Messina (ME)					
14	D'AMICO VALERIA (DMCVLR95D43F158U)	03-APR-95 Messina (ME)			C.I. AT 3315473		
15	D'ANTONI SALVATORE (DNTSVT95D17F158F)	17-APR-95 Messina (ME)			C.I. AS 3078037		
16	DE GAETANO AGNESE (DGTGNS95M52F158Y)	12-AGO-95 Messina (ME)			C.I. AR 3142796		
17	DENARO GIULIANO (DNRGLN95M17F158M)	17-AGO-95 Messina (ME)			C.I. AS 3080857		

Dopo di che sono stati fatti accomodare ai propri posti (recte sono stati fatti sedere in sedie dotate di un mero appoggio) assegnati.

Alle ore 11 gli è stato consegnato il plico ministeriale contenente tutta la documentazione di concorso (con sigillo MIUR) ed una seconda busta (sfondo verde) dell'Ateneo ove sigillare l'anagrafica.

Al segnale di inizio prova i candidati hanno compilato la scheda anagrafica e l'hanno chiusa nella seconda busta data dall'Ateneo.

FRONTE SCHEDA ANAGRAFICA **RETRO SCHEDA ANAGRAFICA**

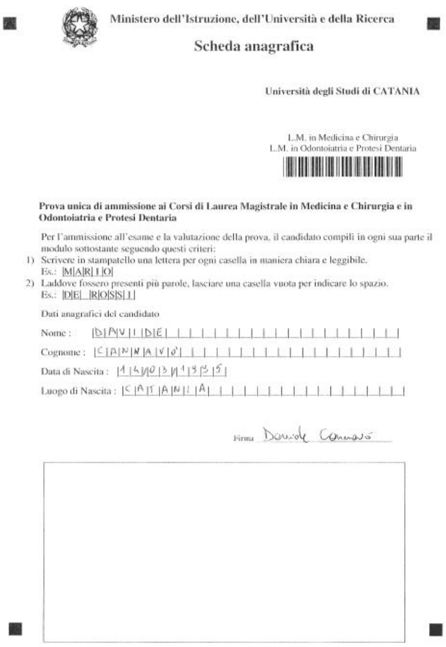

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda anagrafica

Università degli Studi di CATANIA

L.M. in Medicina e Chirurgia
L.M. in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Prova unica di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Per l'ammissione all'esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il modulo sottostante seguendo questi criteri:

1) Scrivere in stampatello una lettera per ogni casella in maniera chiara e leggibile.
Es.: |M|A|R|I|O|
2) Laddove fossero presenti più parole, lasciare una casella vuota per indicare lo spazio.
Es.: |D|E| |R|O|S|S|I|

Dati anagrafici del candidato

Nome : |D|A|V|I|D|E|
Cognome : |C|A|N|N|A|V|O'|
Data di Nascita : |1|4|/|0|3|/|1|9|5|5|
Luogo di Nascita : |C|A|T|A|N|I|A|

Firma Davide Cannavò

Come può notarsi sul fronte della scheda vi sono le generalità e sul retro vi è il codice segreto. Il Miur in tutte le sue linee guida invitava gli Atenei a non "maneggiare" le anagrafiche proprio per non violare l'anonimato.

Una volta sigillata l'anagrafica all'interno della busta fornita dall'Ateneo, ove questa non fosse trasparente e non idonea al fine per il quale era stata ideata si intende, per l'Ateneo i candidati sarebbero diventati "anonimi" (lo si riporta ovviamente in senso ironico..). Nessuno, come anticipato, potrà aprire questa busta anagrafica sino alla successiva fase di abbinamento post correzione.

Come ha prescritto il M.I.U.R., al momento della consegna, nessuno dei commissari ha verificato che Tizio avesse compilato la scheda anagrafica indicando i propri dati anziché quelli di un altro candidato a cui "fare il compito".

Ecco la prescrizione del M.I.U.R.

ricorda infine che anche il materiale del candidato che abbandona l'aula va restituito. È fatto assoluto divieto alla Commissione e a qualsiasi altra persona di aprire le buste e di rimuovere il materiale utilizzato per le prove per qualsiasi motivo

Ogni candidato ha ricevuto il plico, ha compilato la scheda anagrafica e dopo aver inserito i dati (propri o del proprio "compagno") ha richiuso la busta in dotazione. Nessuno, lo imponeva il M.I.U.R., poteva riaprire quella busta e controllare quali generalità erano state indicate.

Così facendo, dunque, presso l'Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei candidati.

Se uno, cento, mille o tutti i concorrenti, peraltro non solo presso l'Ateneo resistente, ma anche in altre sedi avessero voluto portarsi dietro i "propri geni" per fare loro il compito nessuno, ex *lex specialis*, se ne sarebbe accorto.

Meglio, nessuno doveva accorgersene.

Non è forse un caso che i verbali di concorso non danno atto di nessun richiamo nei confronti dei candidati scoperti a collaborare tra loro per ottenere rispettivi benefici. Chi non era in grado di fare il proprio compito poteva, molto più semplicemente e senza alcun rischio, farselo fare da qualcun altro.

Ma come si poteva evitare di ledere l'anonimato controllando alla fine della prova la scheda anagrafica (come abbiamo sempre contestato che si potesse fare ottenendo ragione dal MIUR proprio con le linee guida del 2014) e, nello stesso tempo, garantire il principio di certezza della paternità del compito?

Semplicissimo.

Dotando i candidati di un cartellino, un adesivo o supporto simile preparato dall'Ateneo con l'indicazione prestampata delle proprie generalità. Tale adesivo dovrà essere consegnato ai candidati all'inizio della prova e, dagli stessi, andrà inserito o attaccato nella scheda anagrafica.

Ove, quindi, non vi sia concordanza tra i dati contenuti nell'adesivo e la firma apposta dal candidato unitamente alle generalità indicate nella scheda anagrafica, il compito sarà annullato.

Altri Atenei, proprio su indicazione di questa difesa informalmente interpellata, hanno dotato i candidati di un adesivo con nome e cognome del partecipante che quest'ultimo aveva l'onere di attaccare alla scheda anagrafica così da dimostrare la concordanza con quanto dallo stesso vergato a mano.

Ecco l'estratto di uno degli Atenei che, sul punto, ha correttamente agito.

> Si è quindi dato inizio all'identificazione dei candidati, che sono stati assegnati alle diverse aule in base all' età anagrafica. Al momento dell'identificazione, ciascun candidato ha ricevuto un foglio di istruzioni ed un'etichetta autoadesiva, recante, oltre alle generalità del candidato stesso, anche un codice alfanumerico personale, assegnatogli dal sistema informatico dell'Università.

Solo grazie a tale accorgimento l'anonimato è tutelato perché nessun Commissario ha toccato la scheda anagrafica (l'adesivo è consegnato agli studenti all'inizio della prova e da essi apposto) e vi è la certezza che nessuno ha potuto svolgere il compito per qualche altro candidato senza alcuna possibilità di accertarne il gesto dolosamente compiuto. Ove, come nella specie, la candidata dell'esempio sotto riportato (tale Caruso) avesse voluto indicare delle generalità diverse così da consegnare il compito per un altro soggetto, non avrebbe potuto farlo perché non avrebbe potuto attaccare l'adesivo di quest'altro soggetto ed il suo compito sarebbe stato annullato.

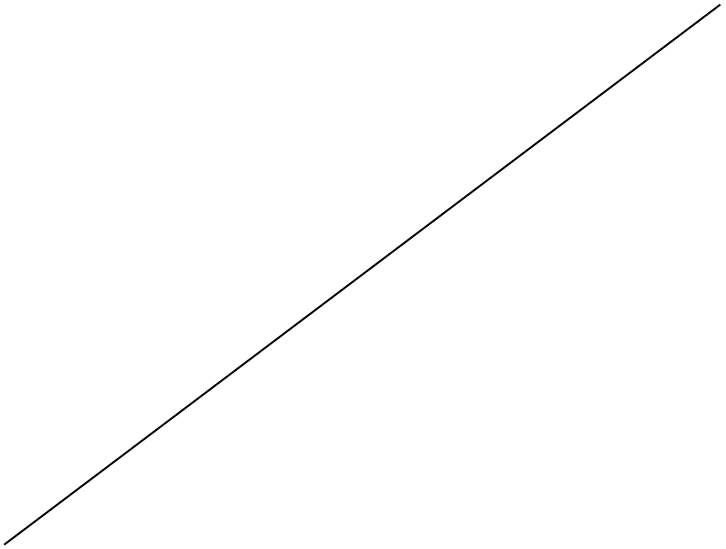

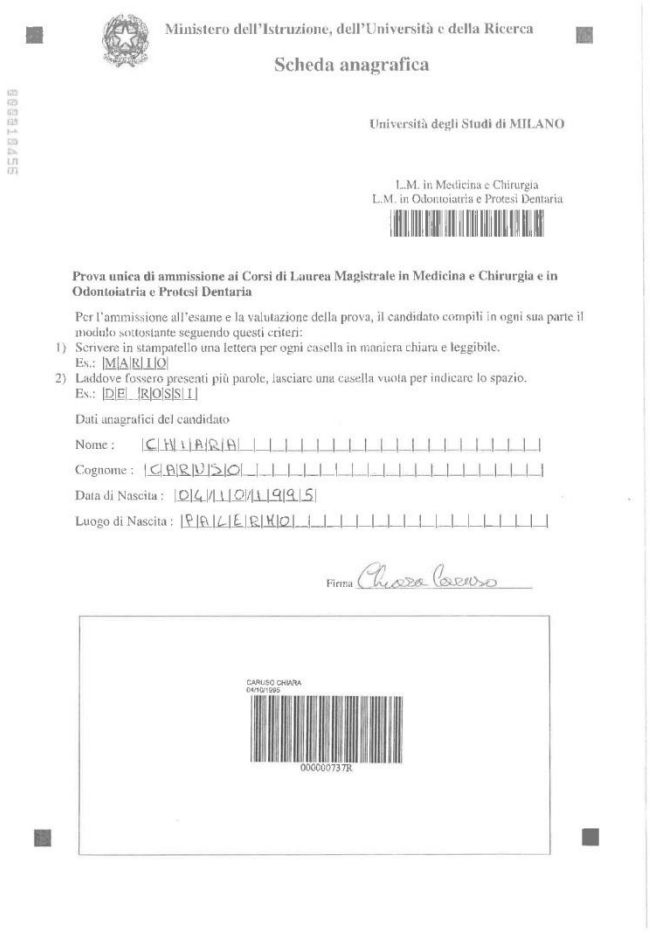

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda anagrafica

Università degli Studi di MILANO

L.M. in Medicina e Chirurgia
L.M. in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Prova unica di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Per l'ammissione all'esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il modulo sottostante seguendo questi criteri:

1) Scrivere in stampatello una lettera per ogni casella in maniera chiara e leggibile.
Es.: |M|A|R|I|O|
2) Laddove fossero presenti più parole, lasciare una casella vuota per indicare lo spazio.
Es.: |D|E| |R|O|S|S|I|

Dati anagrafici del candidato

Nome : |C|H|I|A|R|A| | | | | | | | | | | | | | | |

Cognome : |C|A|R|U|S|O| | | | | | | | | | | | | | | |

Data di Nascita : |0|4|/|1|0|/|1|9|9|5|

Luogo di Nascita : |P|A|L|E|R|M|O| | | | | | | | | | | | | |

Firma Chiara Caruso

CARUSO CHIARA
04/10/1995
0000007378

L'effetto di tale modo di operare è che non vi è alcuna certezza che i vincitori siano i veri compilatori di quelle prove e ciò non solo presso l'Ateneo resistente ma anche presso tutti gli Atenei ove si è provveduto ad agire con tali modalità.

La graduatoria nazionale, quindi, è totalmente falsata.

VI. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L.n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 dell'Allegato A del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85.

1. Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione.

E' confessato inoltre che in quella sede si è fatto un mero controllo formale al fine di verificare che fossero congruenti con quelle consegnate.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, ma anche la stessa *lex specialis* avesse previsto un'indicazione vincolante *ad hoc* nell'allegato 1 al D.M. 12 giugno 2013 (cfr. artt. 2 e 13, all. 1, D.M. 5 febbraio 2014).

2. Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Proprio in un caso afferente a test di ammissione alla Facoltà di Medicina è stato chiarito che *"un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela"* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986**;** T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

3. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, proprio **T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457**; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

VII. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'allegato 1 al D.M. 5 febbraio 2014. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza *e par condicio* dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

È noto che, al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. onerava *"**Ogni Università**, a cura del responsabile amministrativo, **nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione**, a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e eventualmente lettera d)"*.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all'Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti.

L'ultima attività verbalizzata dalla Commissione di concorso è, infatti, quella a chiusura delle operazioni di esame presso l'Ateneo conclusasi con la consegna "di tutti pacchi e i plichi oggetto della prova" al *"responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali"*.

Da allora non è dato sapere come siano stati custoditi i plichi sulla base di quali direttive, date da chi e con che garanzie. Sappiamo solo che in un certo giorno del mese di aprile si rimetterà mano ai compiti per correggerli ed inviarli all'Ateneo che curerà l'abbinamento con l'anagrafica in proprio possesso.

Prima di allora non v'è alcuna garanzia che tali griglie risposte non siano state manomesse (essendo, peraltro, uniche non essendovi alcuna brutta copia, seppur annullata, cui fare riferimento).

Appare scontato, al contrario, che ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. e, più in generale, avuto riguardo a come l'intero procedimento si svolge, in attesa della correzione o, comunque, ex artt. 2 e 12 dell'Allegato 1 del D.M. 5 febbraio 2014 delle determinazioni della Commissione, quest'ultima e/o il R.U.P. avrebbero dovuto provvedere ad ogni garanzia di conservazione e custodia dei plichi e/o delle preventive acquisizioni delle immagini.

Ma così non è stato fatto, non essendovi, neanche sul punto, alcuna verbalizzazione. Non v'è dubbio, dunque, che *"laddove, tramite le risultanze processuali, risulti accertato che nell'arco temporale intercorrente tra la [consegna e la correzione], non sono state adottate tutte quelle misure idonee a garantire la custodia e la segretezza dei plichi è legittima la decisione del G.A. di annullare la procedura. La legittimità di tale decisone discende dal fatto che nell'ambito delle gare pubbliche, in conformità ai principi di buon andamento ed imparzialità cui deve sempre conformarsi l'azione della P.A., è necessario predisporre misure tali che, limitando il rischio di manomissione, possano garantire la segretezza delle offerte presentate e la par condicio tra i partecipanti. Di talchè, in assenza di predette misure - come accaduto nel caso concreto, ove si è constatata la mancata individuazione del soggetto responsabile della custodia ed il mancato accertamento da parte della Commissione giudicatrice dello stato di conservazione e delle modalità di risigillatura dei succitati plichi e buste - le operazioni di gara non possono che ritenersi invalide"* (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2010, n. 3203).

VIII. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 5 febbraio 2014. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione dei principi di trasparenza *e par condicio* dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

Come già chiarito in premessa la *lex specialis* di concorso onera i partecipanti a prendere parte alla prova privi di alcun sussidio.

1. L'art. 9 del D.M. 5 febbraio 2014 prevede che è fatto divieto ai candidati di *"tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova"*. Ai giovani aspiranti medici è fatto persino divieto di portare la propria penna da casa che, invece, e proprio al fine di scovare finte penne con magici poteri da suggeritore, è distribuita dalla commissione di concorso ed è, esclusivamente, di colore nero.

Con sé, per concludere, **i candidati possono portare esclusivamente una bottiglia di acqua minerale e, per di più, priva di etichetta (non si tratta di una battuta ma è ciò che impone il DM) alcuna proprio al fine di evitare che ivi possano scovarsi le sigle di alcune sostanze chimiche!**

2. Quest'anno tali garanzie sono state addirittura potenziate in ragione dell'aggregazione delle sedi. Il concorso, infatti, è svolto presso tutti gli Atenei ove è attivato il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e la graduatoria è unica.

Dalla documentazione di concorso inviataci dalle sedi di concorso sono emerse situazioni per nulla uniformi.

In alcuni casi gli Atenei hanno usato un rigidissimo metro di controllo, con delle prove a campione persino con il metal detector, in altri non risulta essere adottata alcuna precauzione.

Urge a nostro avviso una uniformità in termini di legalità delle prove a numero chiuso. Il rischio sennò è che si verifichi una disparità di trattamento tra sedi e dunque tra candidati.

A Sassari il concorso è stato fatto svolgere in un Palasport privo di adeguate sedute per i concorrenti e con evidenti difficoltà di controllo per i Commissari.

A Milano, come chiarito, a fine prova i candidati sono stati obbligati a mostrare nuovamente le proprie generalità e il codice segreto in loro possesso. Alla Federico II i commissari hanno ritirato la scheda anagrafica priva di busta.

In pochissime sedi viene dato atto a verbale che i candidati sono stati collocati a distanza l'uno dall'altro lasciando vuoto un posto come previsto dalle indicazioni del M.I.U.R. A Messina alcuni candidati sono stati fatti sede in sedie con piccoli scrittoi mentre altri in comodi banchi.

L'assoluta difformità delle condizioni per l'espletamento della prova di concorso ha potuto comportare evidenti favoritismi in certi sedi piuttosto che in altre.

Senza andare necessariamente a pensare ad aspetti che coinvolgerebbero l'azione penale non v'è dubbio che l'eccessiva vicinanza dei candidati ha certamente potuto favorire la collaborazione e quindi il risultato del test. Proprio in tal senso il tavolo tecnico aveva evidenziato *"la necessità che il MIUR detti linee guida sulla sicurezza affinchè durante il test sia fatto obbligo a tutti gli Atenei di attuare le stesse misure di controllo"*. La *ratio* è evidente. Se la graduatoria è unica tutti devono partecipare alle stesse condizioni altrimenti una sede risulta pregiudicata rispetto all'altra.

E' da chiedersi il motivo di siffatta illegittima disparità di controlli in una prova unica nazionale.

L'illegittimità deriva, ancora una volta, da una mancata regia del Ministero.

Ed invero, il D.M. 5 febbraio 2014 n. 85, l'ultimo volto a regolare la procedura concorsuale, stabilisce, all'art. 12, che siano i singoli Atenei, ciascuno per proprio conto, a dover formulare i criteri di controllo e vigilanza. Ed invero, lo stesso, così recita: <<1) I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale entro il giorno 7 febbraio 2014 e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2) I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei>>.

Sicché è solare l'illegittimità di una disposizione che consente che le prove vengano svolte con sistemi di controlli diversi, rispetto a una graduatoria unica. Patente è la violazione anche della normativa costituzionale ex art. 3, 33 e 34 Cost. Ogni commento è superfluo.

IX. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L.n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 dell'allegato 1 del decreto 5 febbraio 2014.

1. Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

"L'approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell'Amministrazione competente, al di là dell'improprio 'nomen iuris'*, è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice"* (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

Non si può dubitare, infatti, che *"anche se l'Amministrazione ha solo un potere di controllo sulla legittimità delle operazioni relative ai concorsi,* ***resta ferma comunque la necessità di approvazione da parte della Amministrazione attiva della determinazione assunta****"* (Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), e ciò in quanto l'Amministrazione, *"oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali"* (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, *"per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall' esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata"* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

2. Ciò appare ancora più evidente con riguardo ad elementi decisivi accaduti dopo la celebrazione della prova quali:

- la vicenda del plico di Bari;
- la verbalizzazione da parte di una Commissione del concorso della presenza delle buste non idonee a segretare il contenuto dell'anagrafica.

Di tali fatti non v'è traccia in nessuno dei provvedimenti impugnati giacchè il Ministero e gli Atenei hanno omesso qualsiasi nuova adozione provvedimentale.

Non v'è dubbio che tali lacune siano tanto importanti da poter causare l'invalidità dell'intero procedimento riguardando *"aspetti dell'azione amministrative la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza"* dell'operato della Commissione (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094).

X. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento. Violazione del D.M. 25 maggio 2012 e dei principi che devono soprassedere alla valutazione dei test a risposta multipla con codici etici e linee guida sui protocolli di adozione.

1. La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Regola assoluta osservata dai formulatori ministeriali è che tra le risposte suggerite il candidato ne dovrà *"individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili"*. Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1 punto) sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,40, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

In altri contenziosi vedremo, che alcune delle 60 domande sono errate, con più risposte esatte, imperfette o fuori programma.

Una prima notazione, tuttavia, è tranciante.

Questa difesa vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé.

Non risulta, infatti, che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di centinaia di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

E ciò è diametralmente opposto a ciò che nel resto del mondo si fa. "*Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers".* Questo non avviene, perché non si è mai dimostrato che i test che vengono scelti e utilizzati: "*meet the intended purpose*" e che "*are appropriate for the intended test takers*"[11].

[11] http://www.apa.org/science/programs/testing/fair-code.aspx#a

Si deducono tali fondamentali osservazioni dagli scritti della **Prof.ssa Monica Barni**[12], straordinario nell'Università di Siena ed unica docente in Italia ad occuparsi scientificamente di *"etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell'utilizzo di test"*. Il medesimo docente che, con **D.M. 7 agosto 2012,** è stato nominato dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un'altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all'abilitazione per i T.F.A.).

Mentre in America e nel mondo anglosassone[13], ove i test vengono costruiti e sperimentati prima della somministrazione seguendo tutti i protocolli del caso, si sta seguendo una tendenza opposta all'uso di tali metodi di selezione e *"decine di college e università stanno riesaminando le loro politiche di ammissione al fine di de-enfatizzare i punteggi dei test"*, in Italia siamo all'anno zero.

I test somministrati sono costituiti da un assemblaggio di diversi item, la cui architettura d'insieme sembra non tener conto dei principi in base ai quali programmi e test devono essere costruiti e poi verificati. Sono anni che fuori d'Italia, ed in particolare nel mondo anglosassone, nel quale i test sono comunemente usati per decidere sulla vita delle persone a partire dall'età pre-scolare, si riflette sulla responsabilità di chi produce e valuta test e sui risvolti etici della professione del "tester". Ne sono un esempio chiaro i vari codici di etica e le linee guida per buone pratiche prodotti e adottati da tutti gli enti e le associazioni che si occupano di costruzione di test e di valutazione: dall'associazione degli psicologi, a quella del "language testing", la valutazione linguistica, solo per citarne alcuni.

Trattasi di elementi assolutamente necessari per comprendere se quel test rispetta "i parametri di scientificità, validità, affidabilità, equità richiesti" e se quindi i risultati che emergeranno saranno valutabili allo scopo.

Al di là se la **domanda n. 36 ove vi è un errore di traduzione dall'inglese all'italiano legato al ruolo di Cambridge**, è correttamente o non correttamente formulata, chi elabora un test, dovrebbe chiedersi perché è utile inserire quella domanda in quella determinata selezione. Per chiedersi e rispondere a ciò servono dei valutatori e non, solo, dei docenti in quelle discipline oggetto del test stesso.

Ma tutto questo, in Italia, non è mai accaduto e nessuno si è mai chiesto se sia corretto affidare il futuro delle nostre generazioni a questi metodi così superficialmente impostati. Non esiste uno studio che, magari a campione, dopo i primi anni di tali test di selezione, ha appurato se gli ammessi erano, in effetti, i migliori tra quelli selezionandi.

2. Nel 2012/2013, per la prima volta, è stata questa difesa a sollevare questo problema.

Proprio in quanto la critica sarà sembrata opportuna, da quest'anno, viene fuori il ruolo di Cambridge Assessment che, così si legge, ha avuto incarico di *"sviluppare un sistema di selezione per l'ammissione ai corsi di studio delle Università italiane, mediante l'adozione di Test di ammissione progettati da Cambridge Assessment"*. L'istituto ha elaborato i test. La commissione nominata dal Ministero li ha validati.

Ma tale validazione è totalmente inidonea rispetto ai fini dei protocolli internazionali.

La prova inconfutabile dell'idoneità di un test congegnato con tanta leggerezza è rappresentata dal fatto che il M.I.U.R., proprio perché il problema non se l'è mai posto, ha somministrato lo stesso test a Italiani, comunitari, uomini, donne, extracomunitari, cattolici, protestanti e islamici senza alcuna differenza tra sesso, razza, lingua e religione. Ma un test

---

http://ncme.org/resource-center/code-of-professional-responsibilities-in-educational-measurement/

[12] BARNI M., Etica e politica della valutazione. Atti del XV Convegno GISCEL, Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche. Ipotesi ed esperienze, Milano 6-8 marzo, 2008; BARNI M., Diritti *linguistici, diritti di cittadinanza: l'educazione linguistica come strumento contro le barriere linguistiche,* Atti del Convegno di Viterbo, 6 novembre 2010.

[13] http://www.fairtest.org/

come quello che ci occupa è palesemente inidoneo a valutare congiuntamente e con lo stesso metro, senza discriminarli, tutti questi discenti. Trattasi di nozioni universalmente note ma che in Italia sembrano non essere mai giunte[14].

3. Prima di poter somministrare un test (*LIVE test*), è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell'oggetto da valutare (*Planning phase*), alla selezione dei contenuti del test (*Design phase / initial specifications*), alla produzione vera e propria degli item (*Development test*). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l'analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste. Solo dopo aver fornito prove evidenti del possesso di tali caratteristiche qualitative, il test può essere "messo sul mercato" e utilizzato.

La complessa schematizzazione rende evidente che la costruzione di un test non può essere il risultato di un mero assemblaggio di item costruiti da esperti delle materie oggetto di valutazione, ma che ogni item del test deve essere selezionato solo perché è in grado di fornire quelle informazioni che, insieme alle altre informazioni fornite dagli altri item che compongono il test, permettano di fare quelle inferenze che riguardano la capacità di un individuo, nel nostro caso, **di un giovane studente di frequentare proprio quel corso di studio.**

Nel caso di specie ci domandiamo se e come tutte queste procedure siano state messe in atto e se sia stato verificato e dimostrato che gli item scelti e utilizzati: "meet the intended purpose" e che "are appropriate for the intended test takers". Ci domandiamo cioè se il Ministero abbia previsto alcuna cautela per verificare se il test da somministrare fosse idoneo allo scopo previsto dalla L. n. 264/99.

Dai documenti ministeriali, non emerge l'adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti, deve essere messa in atto nel caso di test di selezione.

Nell'Allegato A, contenente i "Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie", non solo vengono definiti in maniera assai vaga i contenuti del test, ma soprattutto non si spiegano i motivi per cui tali contenuti concorrano alla definizione delle competenze/conoscenze globali richieste ai candidati, e poi come tali contenuti siano resi operativi negli item, il modo in cui è determinato il peso che a ciascuna parte del test e a ciascun item viene attribuito per la formulazione del punteggio finale.

Eppure si tratta, come abbiamo visto sopra, delle fondamentali operazioni da compiere quando si costruiscono test "high stakes" di accesso.

Ad esempio, se si analizza la sezione relativa alla "Cultura generale e ragionamento logico", così declinata:

"Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico. Quesiti relativi alle conoscenze di

[14]Si veda www.fairtest.org. Per una visione diametralmente opposta alla cultura dei test americani, peraltro adeguatamente testati e sperimentati negli obiettivi prima di essere somministrati, si veda Diana Laufenberg: Come imparare dagli errori (http://www.ted.com/talks/lang/en/diana_laufenberg_3_ways_to_teach.html), e, in particolare, in fondo al video ove la docente americana evidenzia come sarebbe impossibile raggiungere obiettivi educativi adeguati con la cultura dell'unica risposta esatta. Vd. anche minuto 6 e ss. ove si chiarisce l'erroneità di un sistema di valutazione e apprendimento figlio del test a risposta multipla nel quale si dice e si insegna ai discenti a non sbagliare mai.

cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo",

E se tali descrittori vengono comparati con gli item del test, le questioni che si pongono e che necessitano di una risposta documentata sono le seguenti:

in base a quale motivo e a quali considerazioni sono state selezionate tali conoscenze/competenze;

in che modo, con quali metodologie è stato verificato che sono queste le conoscenze/competenze necessarie ad uno studente per frequentare con successo i corsi di studio indicati;

come sono state definite e poi selezionate le conoscenze relative alla "cultura generale";

come le competenze/conoscenze selezionate sono state operazionalizzate negli item;

come è stata verificata la validità, affidabilità e equità del test, se non è stata effettuata la sperimentazione degli item e non sono state messe in atto delle procedure per la loro validazione;

come è stato verificato il livello di difficoltà dei singoli item e il loro contributo allo scopo globale del test;

in base a quali criteri e procedure sono stati stabiliti i punteggi da attribuire agli item;

in base a quali criteri e procedure, soprattutto se non è stata effettuata nessuna sperimentazione e quindi in assenza di dati necessari a effettuare lo "standard setting", è stato definito il punto di taglio, cioè il punteggio in base al quale decidere il superamento/non superamento della prova e quindi l'accesso o il non accesso di un candidato al corso,

quali procedure, soprattutto in assenza di sperimentazione, sono state messe in atto dopo la somministrazione degli item per verificare la loro efficacia.

Dalla documentazione ministeriale, e in particolare dagli scarni verbali delle riunioni della Commissione non arrivano le necessarie risposte ai precedenti quesiti, miranti a verificare se il test somministrato sia in grado di "meet the purpose" per cui è stato costruito.

Dalla lettura dei verbali non emerge la messa in atto delle procedure richieste per la produzione di un buon test, valido per gli obiettivi prefissati e in grado di fornire risultati affidabili. Emerge che la validità del test è stata decretata solo dal giudizio insindacabile dei membri della Commissione, effettuando un'analisi di superficie, soggettiva, dipendente esclusivamente dalle proprie competenze nelle materie. In termini tecnici, i membri della Commissione hanno confidato solo nell'analisi sommaria della "face validity" del test, della loro apparenza esterna: sappiamo invece quanto questa sia fallace in quanto può portare alla selezione di item che non sono predittori affidabili delle competenze/conoscenze che si richiedono (v., fra gli altri, Davies et al., 1999: 59).

Non si evince dai verbali la messa in atto di nessun'altra verifica della validità e affidabilità del test. Considerata anche l'esiguità del tempo messo a disposizione della Commissione stessa per portare a termine tutte le operazioni (dal 23 aprile al 20 maggio 2013 per un totale di sole 5 sedute da 7-8 ore per le prove principali e di riserva per Medicina, Veterinaria e Architettura), non sarebbe comunque stato possibile effettuare le procedure necessarie alla validazione del test.

Stupisce come alcuni dei componenti la commissione che, come si deduce dalla loro affiliazione istituzionale, dovrebbero essere ben competenti di testing, perché impegnati in centri di produzione di test, e quindi ben a conoscenza delle complesse procedure richieste, abbiamo potuto acconsentire al fatto che un compito così oneroso – e soprattutto con conseguenze così pesanti per il futuro dei candidati - potesse essere realizzato in modo efficace e equo in un lasso di tempo così limitato e abbiamo potuto accettare di realizzarlo in modo così superficiale.

È evidente che un test prodotto in modo così superficiale non possa essere considerato idoneo ad essere strumento di selezione e ad individuare i migliori, proprio

perché non sono stati tenuti in nessuna considerazione i principi in base ai quali gli item devono essere costruiti e poi validati.

*

Sulla domanda principale di annullamento del diniego di ammissione e solo subordinatamente di annullamento dell'intera prova

Preso atto di tutti i vizi sopra esposti, dobbiamo a tal punto comprendere, se, con riguardo alla specifica competizione che ci occupa, quella dell'annullamento sia, davvero, l'unica soluzione che, *"a termini di stretto diritto*", dovrebbe essere dichiarata.

Nella specie, infatti, siamo innanzi ad un'ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacchè trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un'abilitazione, un sigillo notarile o un posto di lavoro, ma faculta gli stessi, esclusivamente, ad essere ammessi ad un corso abilitante universitario solo all'esito del quale potrà ottenersi l'abilitazione. Autorizza tali aspiranti matricole, dunque, ad esercitare quel diritto allo studio e alla formazione professionale di spessore costituzionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall'art. 34 Cost. Nulla di più. Qui non vi sono altre caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non l'idoneità all'esito della selezione cui occorre sottoporsi (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521).

Se, poi, scavalcando il principio espresso chiarissimamente dal comma 1 dell'art. 34 della Costituzione, si volesse imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi alla pletora che dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora non si potrà prescindere dall'individuarli all'esito di una selezione legittima e conforme a legge.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L.n. 264/99 ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi, ma non può dimenticarsi che tali limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio costituzionalmente tutelato e che le stesse sono state concepite nell'alveo di quel procedimento amministrativo complesso che inizia con il carteggio Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nei singoli Atenei.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedimentali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri più importanti, vale dire quelli relativi alle modalità di formazione della graduatoria), dunque, rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori.

Il diritto allo studio, infatti, può essere compresso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta.

La prova più lampante della correttezza di tale assunto è rappresentato dalla circostanza che non vi è alcuna fonte di legge che autorizza il contingentamento delle iscrizioni sulla base di un determinato punteggio ottenuto (ma solo dello stesso in rapporto ai posti disponibili), anche ove la capienza dei posti non necessita di alcuna ulteriore misura di limitazione degli accessi.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego di ammissione al corso di laurea, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo.

Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formatasi in tal senso (**Consiglio di Stato**, Sez. VI, 9 giugno 2014, n. 2935; **Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466** che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in ipotesi di violazione dell'anonimato si era optato per l'ammissione dei ricorrenti e non per l'annullamento della procedura; **T.A.R. Palermo**, **Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; T.A.R Lombardia – Brescia**, **Sez. II, 15 dicembre 2011,**

n. 927, confermata in sede di merito con sentenza **16 luglio 2012, n. 1352; T.A.R. Campania**, **Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105;** già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, **T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008** e **T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**).

La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria in forma specifica che verrà esplicitata nel paragrafo dedicato.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea.

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del c.p.a., a tenore del quale "*quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori"*, la richiesta di essere reintegrati in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

"Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dal Corso universitario), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di frequentare il Corso), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità, conseguente al mancato rispetto della regola di anonimato, nonché dei principi generali in materia di verbalizzazione delle operazioni amministrative (cfr.: Cons. Stato V, 31.7.2012 n. 4338; T.a.r. lazio Roma II, 18.2.2013 n. 1749)" (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che "il bando di concorso […] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, **con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale**" (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. *"sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica" e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie,* questa "sia in tutto o in parte possibile (art. 2058 c.c.).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata promozione e da perdita di *chance* subiti.

In merito alla seconda voce di danno, *"sul presupposto della irrimediabile perdita di* chance *in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla*

perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile" (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede la produzione di tutto il materiale concorsuale e in particolare delle buste del concorso.

Considerando i procedimenti penali in atti e la fortissima contestazione sulla busta ulteriore e trasparente scelta dall'Ateneo, a nostro avviso si rende opportuno che in contraddittorio tra le parti venga prodotta questa busta dalla parte resistente o in subordine che ne venga disposta l'acquisizione ex art. 63 comma 2 e 210 c.p.c. e ss.
All'uopo si richiede poi formale verificazione ex art. 63 comma 4 cpa con esame della trasparenza della busta in controluce in contraddittorio tra le parti o in subordine ove il Collegio lo ritenga necessario chiede disporsi idonea CTU con deposito di relazione che attesti la trasparenza della detta busta.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.
Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.
Trattasi di un provvedimento che, riguardando solo parte ricorrente e dunque solo un piccolo numero di studenti, non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio.
Si omette[15], infine, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta stante il pacifico orientamento del giudice d'appello (la più recente Cons. Stato, Sez. VI, 6

[15] Un solo cenno merita la circostanza che la delibazione di un vizio generale quale quello dell'anonimato, già in fase cautelare, **non comporta affatto il rigetto della richiesta di ammissione ma ne conferma la fondatezza.**
E ciò, prima di ogni altra deduzione, in rigoroso rispetto dell'art. 34 c.p.a.
La pronuncia giurisdizionale ed il riscontro del principio costituzionale dell'effettività della tutela, infatti, deve avvenire tenendo conto di tale norma a tenore della quale *"quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori"*.
La prima domanda da porsi, quindi, è rappresentata da cosa chiedono i ricorrenti e cosa possono ottenere in base ai motivi di ricorso spiegati.
L'interesse dedotto in giudizio non ha natura meramente oppositiva, si qualifica anzi come interesse di natura pretensiva, poiché parte ricorrente dichiaratamente aspira ad accedere al numero chiuso del Corso di Medicina e Odontoiatria. Un eventuale annullamento radicale delle prove selettive non sarebbe concretamente satisfattivo, poiché rimetterebbe semplicemente i candidati nella condizione di partenza, vale a dire quella di dover partecipare a nuova selezione, senza determinare neppure, stante la difficoltà e la complessità di organizzazione di simili dispositivi di verifica selettiva, un effetto anticipatorio della prova di accesso - rispetto al quale potrebbe sussistere un residuale interesse strumentale all'annullamento – prima del tempo in cui essa è naturalmente prevista per l'anno accademico successivo.
Essendo, infatti, che si terranno delle nuove prove per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina nell'a.a. 2015-20165, l'annullamento della selezione per il 2014-2015 farebbe, verosimilmente, slittare la ripetizione della prova in coincidenza con quella del nuovo anno accademico, non producendo alcun effetto incrementale rispetto all'attuale posizione di aspettativa di parte ricorrente.
Ciò induce a una riflessione sulla possibilità che – limitando l'accoglimento del ricorso all'interesse attuale e concreto di parte ricorrente – la pronuncia giurisdizionale (di merito si intende) dovrebbe sempre avvenire in applicazione della norma di cui all'art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale <<quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori>>. Tale pronuncia di accertamento dell'illegittimità – che corrisponde alla richiesta di parte ricorrente di essere reintegrata in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea in Medicina e Odontoiatria 2013-2014 – aprirà la strada alla valutazione della domanda risarcitoria in forma specifica di parte ricorrente e, per quanto qui interessa, alla perfetta coincidenza della strumentalità della domanda cautelare di cui si chiede la concessione rispetto alla pronuncia di merito.
A parere di chi scrive, quindi, il "vecchio pallino" della strumentalità della misura cautelare e dell'utilità maggiore che si ricaverebbe da un ammissione soprannumeraria rispetto al successivo annullamento degli atti di concorso, si scontra oggi con la norma sopra citata superando ogni resistenza alla concessione della misura cautelare

giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A. *"visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457,* ***confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466****, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno*").

SULLA ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO

Si ritiene il caso di precisare sin da ora che l'ammissione richiesta potrà anche avvenire in soprannumero (cfr. in tal senso **Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**; **T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051**; T.A.R. dell'Emilia – Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528), sfruttando le vacanze dei posti extracomunitari.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto della S.V.E. 12 novembre 2013, n. 23921.

Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo ove i ricorrenti hanno sostenuto la prova (di prima opzione), al M.I.U.R. e al CINECA nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei a mezzo pec.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e

---

dell'ammissione con riserva.

In termini estremamente sintetici: ai sensi dell'art. 34 c.p.a., oggi, nel peculiare caso di specie di concorsi che si ripetono *ex lege* annualmente, l'annullamento del concorso è effetto a cui i ricorrenti hanno interesse assai limitato in quanto non residuerebbe alcun concreto vantaggio dubitandosi, come ben chiarito dalla giurisprudenza (T.A.R. Molise, n. 396/13), che si possa persino pervenire ad una pronuncia di tal guisa perchè risulterebbe esclusivamente beffarda.

Se il riconoscimento del risarcimento del danno in forma specifica, quindi, è l'unica soluzione praticabile in ipotesi di annullamento di concorsi con tale tipologia, l'ammissione cautelare è perfettamente strumentale a tale effetto.

La mancata concessione della tutela cautelare, pertanto, darebbe vita persino a dubbi circa la persistenza dell'interesse all'azione, proprio perché, nella specie, l'art. 34 c.p.a. osterà all'annullamento del concorso (essendovene sempre uno nuovo da celebrare).

In ogni caso, ove non si ritenesse accedere alla superiore teoria che sembra trovare scontato conforto positivo nell'art. 34 c.p.a., **parte ricorrente dovrebbe comunque ottenere l'immediata ammissione giacchè, preso atto dell'illegittimità dell'intera selezione che ha inciso su tutti i soggetti in maniera variamente determinante, deve essere immediatamente posto nella medesima situazione degli ammessi pur nella consapevolezza che ciò potrà comunque comportare l'annullamento dell'intera selezione (che dovrebbe precedentemente passare per l'integrazione del contraddittorio) in sede di merito. Grazie a tale riallineamento di tutte le posizioni lese da una procedura comunque illegittima, tanto gli ammessi quanto gli esclusi, potranno giungere sino alla definizione di merito del giudizio in una situazione di assoluta parità e si eviterà il consolidamento di posizioni, comunque guadagnate all'esito di un concorso illegittimo, che non meritano una migliore salvaguardia rispetto ad altre.**

Sulla base di ciò, quindi, la prova andrebbe annullata ma, nelle more, tutti i ricorrenti dovrebbero ottenere l'ammissione per attendere, in posizione di parità e senza che possa pesare sulla successiva decisione il tempo che dovrà intercorrere sino all'udienza di merito, l'esito del contenzioso.

annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, *"limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea"* riconoscendo il diritto di parte ricorrente ad essere ammesso al corso di laurea cui aspira *"al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione"* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, per l'effetto ammettere parte ricorrente al corso di laurea indicato quale prima opzione e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;

2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente delibati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimate **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**;

3) in via ulteriormente gradata, in accoglimento degli altri motivi, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma 4 luglio 2014

Avv. Santi Delia Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti